

XLI.

TORNATA DEL 16 MAGGIO 1905

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — Il Presidente comunica i ringraziamenti della vedova Barsanti per le onoranze rese al defunto senatore — Si ripiglia la discussione generale del disegno di legge: « Provvedimenti per l'esercizio della caccia » (n. 27) — Parlano i senatori Colonna Fabrizio, relatore, Pierantoni, Ginori, Odescalchi dell'Ufficio centrale, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — La discussione generale è chiusa — Senza discussione si approva l'articolo 1 — Sulla tab. A, annessa all'art. 2, il senatore Colonna Fabrizio, relatore, propone alcune modificazioni ai numeri 1 e 2, le quali, dopo osservazioni dei senatori Faina Eugenio e Bettoni, e del ministro di agricoltura, industria e commercio, sono approvate — Il senatore Colonna F., relatore, propone un nuovo n. 2-bis, il quale è approvato, come pure si approvano i numeri dal 3 al 7 — Il senatore Ginori fa osservazioni sul n. 8, alle quali risponde il ministro di agricoltura, industria e commercio; dopo di che il n. 8 è approvato — Rilievi del senatore Di Sambuy intorno alla discussione della tabella A e risposte fornitegli dal ministro e dal relatore — Il senatore Faina E. propone di rimandare l'esame della tabella A all'Ufficio centrale ed al ministro e di procedere intanto nella discussione degli articoli — Dopo osservazioni del Presidente, del ministro, del relatore, del senatore Ginori, il quale si associa alla proposta fatta dal senatore Faina E., questa viene approvata — Il senatore Vitelleschi chiede la semplificazione della tabella A.; spiegazioni dategli dal relatore — L'art. 2 è sospeso; si sospende anche la votazione della tabella A — Senza discussione si approva l'art. 3. — All'art. 4 i senatori Colonna F., relatore, Ginori e Casana, propongono alcuni emendamenti, consentiti dal ministro di agricoltura, industria e commercio — Approvasi l'art. 4 emendato — Sul l'art. 5, fanno osservazioni i senatori D'Antona, Barracco R., Ginori, Figoli Des Geneys, Bettoni, Carta-Mameli, Colonna F., relatore e il ministro di agricoltura, industria e commercio — Il senatore Vitelleschi propone, e l'Ufficio centrale ed il ministro consentono, che l'esecuzione di questo articolo, sulla parte che si riferisce agli uccelli acciecati, sia prorogata di due anni — Su proposta del senatore Di Sambuy, alla quale si associa il senatore Carta-Mameli, la votazione dell'art. 5, consenziente il ministro di agricoltura, industria e commercio, è rinviata alla tornata successiva.

La seduta è aperta alle ore 15 e 10.

Sono presenti i ministri di agricoltura, industria e commercio, e della marina.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Do lettura di una lettera ricevuta dalla vedova del compianto senatore Barsanti:

« Ringrazio V. E. della nobile commemorazione da lei fatta in Senato del mio compianto

consorte, nonchè della cortesia onde volle comunicarmi le condoglianze dell'Alto Consesso, e l'estratto delle parole pronunciatevi in quella dolorosa occasione.

« Il Senato dimostrò così di apprezzare l'affetto e la reverenza sempre dimostratagli dal mio povero marito, e V. E. che gli fu amico, fu di tali sentimenti l'interprete più degno.

« Prego V. E. a voler essere l'interprete presso l'Alto Consesso della gratitudine mia e di tutti i miei.

« Di V. E. Dev.ma
« ELEONORA BARSANTI ».

Seguito della discussione del disegno di legge:
« **Provvedimenti per l'esercizio della caccia** »
(N. 27).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « **Provvedimenti per l'esercizio della caccia** ».

Ieri, come ricorda il Senato, venne iniziata la discussione generale; ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Colonna Fabrizio.

COLONNA F., relatore. Signori senatori. Il discorso ieri pronunciato dal signor ministro, rispondendo ai vari oratori che presero la parola nella discussione generale, ha reso meno difficile il compito del relatore, ed io restringerò il mio dire a poche osservazioni di ordine generale, riservandomi poi di rispondere, in occasione della discussione dei singoli articoli, quando ci arriveremo, a quelle obiezioni di ordine speciale che gli oratori avessero già fatto o che faranno in seguito.

Il senatore Vitelleschi disse, e disse molto bene, che questa legge tratta di un argomento che appassiona molto, ma giustamente osservava che questo appassionamento egli lo vorrebbe piuttosto per la conservazione della selvaggina, anzichè per quello svago che trovano molti cacciatori, e che egli benissimo descrisse, dicendo che molto spesso si risolve in una lunga passeggiata attraverso i campi ed i boschi, tornando a casa con tre allodole!

Ha perfettamente ragione il senatore Vitelleschi, quando dice che questa benedetta questione della caccia si è sempre fermata dinanzi al dibattito dei due diritti: del diritto di occupazione e del diritto di proprietà.

Così è sempre stato: del resto debbo dirgli che, se non fosse per questo grave punto, la

questione non esisterebbe e la legge sulla caccia sarebbe già passata da molto tempo.

Invece sono 25 anni, se non più, che ci troviamo di fronte a questa questione...

RAVA, ministro di agricoltura, industria e commercio. Quarant'anni anzi.

COLONNA F., relatore... Grazie della correzione. Speriamo, ad ogni modo, che la questione si possa ora risolvere convenientemente. Anche l'onor. ministro disse che per poche leggi, e forse per nessuna legge, si sollevò tanto clamore come per questa.

Per parte mia, come relatore, posso confermare il suo asserto, e dico, che per nessuna legge, che io sappia, giunsero mai petizioni al Senato in un numero così grande come per questa. Ed io, compiendo il mio ufficio di relatore, il meno male che ho potuto, le ho naturalmente lette tutte. Ebbene, oltre le petizioni che, salvo errore, arrivano a 64 o 65, nessuno ignora quanti opuscoli, quanti articoli sui giornali furono nel frattempo pubblicati...

RAVA, ministro di agricoltura, industria e commercio. Anche telegrammi!

COLONNA FABRIZIO, relatore. ... Precisamente anche telegrammi.

È incredibile lo sciupio di carta fatto dacchè fu di pubblica ragione il progetto primitivamente presentato alla Camera dal signor ministro, progetto che fu poi ritirato, modificato e presentato in seguito al Senato. Questo strepito non si è poi certamente calmato, tutt'altro, quando venne fuori il 3 marzo la mia poverissima relazione, che ognuno di voi, signori senatori, avrebbe certamente saputo scrivere meglio di me.

Però debbo dire che, se si mettono in una bilancia i voti di coloro che non vogliono le riserve, e i voti di coloro che le vogliono, perchè ne riconoscono i vantaggi, la preponderanza è di questi ultimi. Infatti, le ragioni, che avvalorano la costituzione delle riserve, sorpassano di gran lunga tutte le ragioni che si possono addurre per combatterle.

Io, in coscienza, non posso certamente sostenere che questo progetto di legge, sia un ideale di progetto di legge per la caccia; però posso e debbo dire, che fra le tante leggi e i tanti progetti che ho dovuto leggere (e che con intelletto d'amore ho studiato), questo è senza dubbio uno dei migliori e lo credo de-

gnissimo del maggior studio da parte del Senato.

Il senatore Tassi ed anche il senatore Bettoni, mi scusino, sono stati severi verso l'Ufficio centrale, e contro il suo relatore. Ambedue hanno espresso il pensiero, che abbiamo peggiorato il progetto presentato dal ministro, e l'onor. Bettoni è giunto sinanco a dire, che, passando questo progetto, così come è stato modificato dall'Ufficio centrale, il diritto di caccia diventerà illusorio per molte provincie d'Italia, e, se ben rammento, ha detto pure che con questo progetto di legge sulla caccia, noi porteremo un grave colpo sull'industria delle fabbriche d'armi. Senta, onor. Bettoni, io aveva già lette e udite, come ho detto poc'auzi, tante cose contro questo progetto di legge, tante cose contro quest'art. 9, ma debbo dirle, che questa del danno delle fabbriche d'armi, cui ella ha accennato, ha un pregio solo, quello della novità. (*Si ride*).

L'onor. Bettoni non si deve essere reso abbastanza conto della difficoltà nella quale si sono trovati prima la Commissione Reale, poi il signor ministro, e finalmente l'Ufficio centrale e il relatore, nel dover disciplinare l'esercizio della caccia in modo che potesse adattarsi a tutti i sistemi di coltura che sono nelle varie regioni d'Italia; creda onor. Bettoni, che è una difficoltà enorme, e modestamente noi crediamo di averla quasi risolta.

Il senatore Bettoni ha fatto poi delle altre critiche che riguardano la tassa stabilita per i diversi generi di caccia, e, se ho ben capito, si lamenta che alcune rendano più difficile quell'esercizio, perchè troppo elevate ed ha anche combattuto la soppressione della famosa tassa di L. 100 per cavaliere, cioè per la caccia a cavallo.

Io dirò più tardi le ragioni per le quali l'Ufficio centrale ha accettato l'inasprimento di tasse per alcune specie di caccia: ma mi preme di dire subito che la soppressione della tassa di L. 100 per cavaliere nella così detta caccia a cavallo, ha avuto un autorevolissimo appoggio. E sa da chi, onorevole Bettoni? Dal ministro di agricoltura. È stato questi che ha scritto una lettera, a nome del Consiglio ipico, dicendo che quella tassa era meglio sopprimerla.

Il senatore Tassi poi, raccogliendo una insi-

nuazione, credo, di un altro oratore, con molta arguzia, ha voluto portare la questione sul terreno giuridico, ha parlato dell'eterna questione, tra il diritto di occupazione e il diritto di proprietà. Io confesso il vero (sarà tutta colpa della mia ingenuità), ritenevo che questo punto di diritto il Senato non l'avrebbe toccato.

Io era in questo supposto, che il punto di diritto non si sarebbe toccato, per la profonda convinzione, in cui sono, che, se si volesse disconoscere il diritto di far riserva, e cioè, diciamolo in altri termini, il diritto di impedire ad altri di entrare, a scopo di caccia, nella propria tenuta o fondo che sia, bisognerebbe incominciare per abolire gli articoli 712 del Codice civile e 428 del Codice penale. Ma, siccome questi articoli esistono, sono in pieno vigore e nessuno, che io sappia, pensa che debbano rimanere come lettera morta, la legge particolare sulla caccia, di cui parla l'articolo 712 del Codice civile, non può emanciparsi dal principio sanzionato in quell'articolo, cioè il principio della limitazione, anzi del divieto.

Tutte le leggi di caccia che io ho studiato, si basano sopra questo principio dell'inibizione; nè si potrebbe comprendere che fosse altrimenti. Se si fa un raffronto di tutte le leggi esistenti in questa materia, si vedrà che quanto affermo, cioè, che tutte si basano sul principio del divieto, è esattissimo.

E, per non far troppo lunghi affronti, poichè risultano tutti quanti a danno dell'Italia, non parlerò delle leggi germaniche e delle leggi austriache. In quei nobilissimi paesi, il diritto di caccia è basato assolutamente sopra l'antico diritto feudale; mentre da noi il diritto di caccia è basato sopra tutto un altro principio, è basato sopra il principio del diritto romano.

Non c'è che la Francia che abbia lo stesso principio, ed infatti il Codice francese si esprime in questi precisi termini « *le gibier compte parmis les choses qui n'appartiennent à personne* ».

Ma nell'art. 2 della legge del 1884, che è la legge sulla caccia che vige ancora adesso, si legge questa disposizione:

« *Nul ne peut chasser sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants-droit* ».

Dunque fra il Codice francese e quello italiano non vi è differenza. Il nostro dice all'articolo 711:

« Le cose che non sono di nessuno si acquistano con l'occupazione; tali sono gli animali che formano oggetto di caccia », nell'articolo 712 che viene subito dopo, e che ho già rammentato, si dice: « l'esercizio della caccia e l'esercizio della pesca è regolato da leggi particolari. Non è tuttavia lecito d'introdursi nel fondo altrui per l'esercizio della caccia contro il divieto del possessore ».

L'unica differenza dunque che esiste tra la legge francese e quella nostra, è che là non si può entrare nel fondo altrui a scopo di caccia senza il permesso del proprietario, da noi invece il divieto deve essere manifesto. C'è una certa diversità molto sensibile.

In Francia poi, benchè viga il diritto romano, che ispira il suo Codice, non si è mai fatto chiasso sulle riserve e ce ne sono delle bellissime; una volta sola si è fatto chiasso, ed è stato in occasione della Costituente nel 1789; in quel momento, in cui si distrusse tutto, si distrussero anche le riserve, ma, dopo due anni, i buoni francesi si accorsero che tutta la selvaggina spariva e si affrettarono a ricostruirle; e da quel momento le riserve vivono in pace e sono fonte di ricchezza non indifferente per il paese.

Da noi, invece, i signori senatori lo sanno benissimo, questa volta come le altre, appena si è annunciata l'idea di fare le riserve e facilitarle, si sono levate e si levano le più alte grida in tutti i sensi; grida contro la proposta del ministro prima, contro quella dell'Ufficio centrale e del povero relatore poi, che non è stato certamente risparmiato. Le proposte che si leggono nell'art. 9 del progetto ministeriale e nel corrispondente del progetto dell'Ufficio centrale, non sono identiche, ma contro tutte e due si sono commossi proprietari, agricoltori, cacciatori ed anche i pescatori, quelli delle valli salse da pesca. Chi vide in queste proposte una menomazione al diritto di proprietà, chi un nuovo aggravio alla fondiaria, chi un disconoscere diritti acquisiti, chi, infine, la manomissione di un diritto civico! Infine, intorno a questo povero articolo 9, vi è una ridda di di disparati interessi, dalla quale però non ne deve uscire che una serie di disposizioni,

ispirate a giustizia chè, se altrimenti fosse, non sarebbe degna del Senato.

Questo progetto di legge, signori senatori, è stato già detto e non sarà mai abbastanza ripetuto, è molto complesso. Si può considerarlo dal solo lato degli interessi della proprietà (e, quando dico proprietà, dico agricoltura); si può considerarlo dal lato della conservazione dei volatili utili all'agricoltura, e si può anche considerarlo sotto l'aspetto degli interessi dei cacciatori.

Quest'ultimo punto, però, l'interesse dei cacciatori, me lo perdonino i cacciatori presenti, passati e futuri, deve essere assolutamente sottoposto agli altri due. In un paese come l'Italia, che trae le sue maggiori risorse dall'industria dei campi, in un'epoca ove le culture diventano ogni giorno più costose e meno remunerative, ed esigono queste culture enormi anticipazioni di capitale, in un paese, dove la proprietà è tanto gravata d'imposte, si capisce bene (nè potrebbe essere altrimenti) che questa proprietà, quest'agricoltura, dico, ha bisogno di protezione, e che domandi difesa. (*Benissimo, approvazioni*). Ed una difesa è certamente quella che le viene dalla protezione, cui tende questo progetto di legge, la protezione degli uccelli utili all'agricoltura, che sono i purgatori naturali delle terre infestate da miriadi di insetti che insidiano tutte le culture. (*Approvazioni*).

Per l'aumento di questi insetti, ormai non vi è una cultura che non abbia una malattia, e questa si deve ad un parassita. Ogni giorno vi sono dei nuovi parassiti che infestano l'agricoltura, e gli scienziati dicono che questo si deve al costante aumento di questi insetti, aumento causato dalla diminuzione degli uccelli che principalmente si nutrono di questi animalletti. Con questa legge si fa un buon passo su questa via di protezione degli uccelli, utili all'agricoltura, ma, purtroppo, è un passo breve e che io avrei desiderato più lungo, perchè per essere efficace si dovrebbero proibire assolutamente tutte queste caccie, o, meglio che caccie, l'uccellazione, che permette la presa in massa degli uccelletti dai tenui rostri, i più utili all'agricoltura.

Nella mia relazione mi rammento di avere deplorato che l'Italia non abbia firmato la convenzione internazionale del 1902, convenzione

firmata da tutte le nazioni di Europa: e tanto più me ne sono doluto e me ne dolgo, pensando che l'Italia, insieme all'Austria Ungheria, nel 1875 si era fatta nobilmente iniziatrice di una convenzione internazionale che aveva questo scopo.

Ma poi, quando siamo stati al punto di firmare, l'Italia non si è presentata.

Ora, se l'Italia avesse firmato quella convenzione internazionale, molti, anzi quasi tutti i mezzi di caccia, che oggi la legge consente, non si leggerebbero nel progetto di legge. Però, quantunque l'Italia non abbia firmata questa convenzione, ci troviamo in buone condizioni, perchè, non so se sia fatto apposta o per combinazione, le disposizioni le quali aumentano le tasse per certe caccie, (quelle alle quali ho alluso e che distruggono di più) corrispondono precisamente agli articoli 3 e 4 della convenzione internazionale:

Nel 4° si dice:

« Art. 4.

« Dans le cas où les Hautes Parties Contractantes ne se trouveraient pas en mesure d'appliquer immédiatement et dans leur intégralité les dispositions prohibitives de l'article qui précède, Elles pourront apporter des atténuations jugées nécessaires aux dites prohibitions, mais Elles s'engagent à restreindre l'emploi des méthodes, à parvenir à réaliser peu à peu les mesures de protection mentionnées dans l'article 3 ».

E l'articolo 3° dice:

« Art. 3.

« Seront prohibés la pose et l'emploi des pièges, cages, filets, lacets, gluaux, et de tous autres moyens quelconques ayant pour objet de faciliter la capture ou la destruction en masse des oiseaux ».

DURAND DE LA PENNE. Roccolo.

COLONNA FABRIZIO, *relatore*. E compagnia bella... o brutta.

Coll'elevare le tasse, ci siamo messi sopra una buona via che spero condurrà alla inibizione assoluta, ed è per questo che l'Ufficio centrale è perfettamente d'accordo col ministro di non consentire a nessuna diminuzione.

Ma tutto questo è ben poco. Il punto più con-

troverso della legge rimane, e forse rimarrà sempre, l'art. 9.

Questo benedetto art. 9 che ha scontentato tutti ed ha fruttato al relatore acerbe accuse anche per mezzo della pubblica stampa, ma quando la passione è in ballo (e questa della caccia è potentissima) io, che non sono nato ieri, comprendo che si possa qualche volta eccedere. Però quei signori miei avversari (non alludo a nessuno in quest'aula, ma a quelli che stanno fuori) lo sappiano, io dei loro attacchi non me ne curo altrimenti. (*Approvazioni*).

Quest'articolo 9 è diventato bersaglio ad ogni strale. La discussione avvenuta ieri ne è anche una piccola prova. In questo e per questo articolo molti hanno veduto e vedono la morte violenta del diritto di caccia, un ritorno a diritti feudali, a privilegi regali, e il trionfo di principî reazionari... Mi si permetta dire che nulla di più inesatto si potrebbe mai immaginare al mondo. Nessuno di noi, come nessuna mente sana, può aspirare al ritorno dei tempi passati. Nessuno di noi contesta, signori senatori, il diritto romano, pel quale l'uccello che vola è *res nullius*: nessuno di noi disconosce che, in alcune regioni, da tempo memorabile si è avuto il diritto di entrare in tutti i luoghi che non fossero chiusi o che non si trovassero in condizioni di speciale cultura. Questo è verissimo: ma a che tutto questo?! Per interessi sociali molto più importanti di quello che può essere lo svago della caccia (perchè in Italia la caccia non è altro che uno svago), non può un Parlamento, non deve un ministro tentare di disciplinare un esercizio, di contenerlo entro quei limiti, oltrepassati i quali ne risente danno l'economia del paese? E poi, il non contrastare, anzi il facilitare in qualche maniera la costituzione delle riserve, non è forse anche questo un modo di migliorare l'economia del paese? Perchè se in tutti gli altri paesi, la caccia costituisce una fonte di non disprezzabile utile, in Italia non dovrebbe essere lo stesso? perchè, mi domando io, perchè l'Italia, che per la sua posizione geografica e per il suo clima, pare creata per la caccia, e che tanto potrebbe produrre e concorrere alla conservazione della specie, deve essere invece il campo della più spietata distruzione?! Sarà forse a maggior gloria del diritto romano, sarà un omaggio al principio

della *res nullius*! Ma ogni cosa ha il suo tempo. (*Approvazioni*).

Io dissi ieri, e lo ripeto quest'oggi, che l'art. 9 dell'Ufficio centrale ha resa più facile la costituzione di nuove riserve di quello che lo permettesse l'articolo del ministro. Ma si osservi bene che tanto l'articolo del ministro quanto quello della Commissione hanno in mira, principalmente, l'agricoltura; in tutti e due gli articoli si è largamente provveduto perchè i campi coltivati, ed in qualunque modo coltivati, fossero sottratti a quei danni cui possono andare soggetti quando vi si consente l'esercizio di caccia. Ed in questo mi pare che col ministro siamo pienamente d'accordo. (*Assentimento del ministro*).

In quello poi nel quale non siamo d'accordo è la possibilità che ogni latifondo diventi una riserva di caccia; io credo che in questo sta il motivo che trattiene il ministro di accogliere integralmente le modificazioni fatte dall'Ufficio centrale; questo è il punto principale e che giustifica, forse, le titubanze del ministro. Ma questa temuta possibilità a me pare molto esagerata, perchè per me non è concepibile che in Italia un proprietario di un vasto tenimento, di un tenimento che può pretendere di essere chiamato un latifondo, il proprietario di questo latifondo, dico, si dia il lusso di riservarlo tutto. Ci sarà qualcheduno che lo farà, sarà un'eccezione, ma per facilitare le riserve noi abbiamo detto che basta mettere un palo con una tavoletta inchiodata su colla scritta: «Divieto di caccia», e credete voi che con questo la riserva è fatta? Ma non è fatto niente! Quando uno ha messo il suo palo e la sua tavoletta non è che al principio di una lunga serie di spese, di enormi spese, dalle quali molto probabilmente non ne ricaverà nessun utile.

Ora, credete voi che un proprietario il quale ha una proprietà di oltre 1000 ettari, vada a chiudere tutto, sia colle tavolette, sia con fraticci, sia coi muri, sia colle muraglie della China, come voleva la Commissione Reale? Queste sono cose che si dicono, ma non sono pratiche; è uno spaventarsi delle ombre. Veramente non mi pare che sia (volevo dire) serio; dirò invece, da spaventarsi. A questo mondo si dice pure che il diavolo non è tanto brutto come lo si dipinge.

Io credo che la conseguenza di questa facoltà, che si vuol dare ai proprietari, non sia poi tale da dover spaventare tutto il mondo. Dalla conoscenza che io ho dei proprietari, che posseggono molti e molti ettari di terreno al sole; per la persuasione che ho che non tutti chiuderanno l'intera proprietà, ma ne riserveranno soltanto una parte, pure non posso accettare l'idea che, per legge, si debba fare una distinzione, e limitare il diritto dei proprietari, perchè io sono per l'eguaglianza assoluta; il nostro Codice non fa distinzione fra proprietà e proprietà; gli stessi doveri e gli stessi obblighi ha chi possiede dieci ettari e chi ne possiede diecimila.

Un concetto diverso è da respingersi perchè non è conforme ai principii che informano il Codice civile italiano. (*Approvazioni*).

Dunque io credo che il signor ministro penetrato da questa verità, che i proprietari non abuseranno nel fare amplissime riserve, quando saremo giunti colla discussione degli articoli e precisamente all'ormai famoso art. 9, vorrà fare qualche proposta che tutto concili e che non metta a repentaglio una legge, che nel suo complesso, come dissi ieri, è buonissima e che risponde ai desideri, ai voti, che da molti anni si levano da quanti s'interessano alla conservazione della selvaggina, alla coltura dei campi, all'esercizio della caccia. (*Approvazioni*).

Rivolgo ora una domanda brevissima al senatore Ginori.

Egli ha detto ieri che il progetto di legge si risente dell'ambiente nel quale è stato scritto. Intendiamoci, senatore Ginori, si riferiva ella al progetto ministeriale o al progetto della Commissione e alla relazione che lo precede? Perchè, se avesse alluso al progetto della Commissione e alla relazione, sarebbe in errore, poichè il modo come è stata accolta la mia relazione, disgraziato relatore, prova all'evidenza che il relatore, dell'ambiente dove ha scritto, se ne è curato molto poco. (*Approvazioni vivissime*).

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Ieri era il 15 maggio, il triste anniversario del colpo di Stato fatto dal Borbone, che volle ritogliere le libertà costituzionali giurate, e condannò poscia nelle vite ed agli esilii i maggiori patrioti che ambivano l'indi-

pendenza d'Italia, la federazione italiana, e gli altri precursori che aspiravano all'unità d'Italia. Permettete che lo dica; nell'ultima ora della seduta parlamentare provai un doloroso affanno, ascoltando autorevoli oratori del primo corpo legislativo dello Stato, custode delle grandi virtù del nostro rinnovamento nazionale, condannare il disegno di una legge unica in uno Stato unitario, dopo tanti anni di studi e di discussioni, dopo numerosi voti di Congressi. Mi parve triste quell'ora, in cui l'antica virtù, l'antica energia e il sentimento di una coscienza nazionale parevano alcun poco sopiti e sentii la voce dell'anima dirmi: palesa la tua opinione e ti salverai, perchè gli ordinamenti dei Borboni e de' Papi hanno fatto il loro tempo.

Nè tacerò la sorpresa di un argomento usato dall'onor. collega Vitelleschi. Il Regolamento che dobbiamo osservare, all'art. 48 prescrive: « gli oratori avranno particolare cura di astenersi da ogni diretta allusione a cose dette o fatte nella Camera dei deputati, all'infuori di una semplice enunciazione ». Il collega Vitelleschi, come se fosse dotato di spirito profetico, affermò che, se il Senato adotterà la legge, essa non sarà accolta nell'altro ramo del Parlamento. Io osservo che si ha troppa voglia di far presto le leggi. Anche quando la presente legge così come sarà emendata, non fosse accettata dalla Camera elettiva, nei termini dello Statuto dovrebbe essere riproposta alla nostra assemblea con i necessari emendamenti. Ciò vuole il buon metodo di studiare le leggi nella patria del Cimento. Esse dovrebbero andare sovente da un'assemblea all'altra, come la spola che correndo sul telaio della provvida massaia tesse buona stoffa. (*Bene*).

Noi abbiamo un solo dovere: di deliberare ciò che stimiamo giusto ed utile, senza passioni, senza preoccupazioni, superiori ad ogni censura che ci venga dal di fuori. È cosa buona che il paese sia l'oracolo delle riforme; conviene che le assemblee legislative trovino grande corrispondenza nel sentimento popolare, ma le passioni, gl'interessi e gli errori non debbono avere impero negli animi nostri che debbono rimanere tetragoni alle ingiuste prentensioni.

Sarò breve e toccherò soltanto due obbietti in questa discussione generale. Il primo di essi è fondamentale. Intendo dimostrare che la caccia va segnando la sua ora finale per le grandi evo-

luzioni economiche, sociali e industriali della proprietà, volendo difendere il diritto di proprietà dalle incivili prentensioni dei cacciatori. E poichè il mio caro amico, il senatore Bettoni, parlò ieri censurando la soppressione della tassa che si era proposta sulla caccia a cavallo della volpe, del daino e del cervo, agevolmente dimostrerò che nessuna cosa era più giusta e doverosa quanto quella di correggere errori mossi dal falso supposto che esercizi ippici fossero arte venatoria.

Non è lecito dare titolo di caccia ad azione che caccia non è. Mantenendo quella disposizione nella legge, si sarebbe violato il principio costituzionale, che tutti debbono concorrere egualmente al pagamento delle imposte.

La caccia e la guerra sorsero dagli istinti più imperiosi dell'anima umana, dal bisogno delle umane belve, che furono i nostri progenitori, a dirla con la frase di Foscolo, di difendersi dagli animali selvaggi, sorsero dalla necessità di vestirsi delle loro pelli, quando la natura non dava modo di vivere de' soli prodotti del suolo, e la flora non aveva quella potenza di produzione che di poi l'agricoltura addusse.

I popoli cacciatori in moltissime parti precedettero gli agricoltori. Alla lotta contro gli animali si associò la guerra per la conquista delle donne e di alcune plaghe più o meno fortunate della terra. Quando non erano inventate le armi, con cui più tardi furono condotte le guerre e le cacce e le tante macchine con le quali si vince la natura, onori divini furono conceduti ai robusti uomini che liberavano i contadi dagli animali feroci e dai nemici esterni. Ricordiamo fra tanti Teseo che fu innalzato a tali onori, perchè oltre alle notissime vittorie contro Sinis, Procuste, vinse il toro furioso di Maratona e lo espose carico di catene agli occhi degli Ateniesi, meno sorpresi della vittoria che atterriti dal combattimento.

Più tardi, assodati i possessi del suolo dalle tribù, composti i governi armati contro l'uso delle razzie e le incursioni nemiche, si cominciò a creare la proprietà individuale, e allora sorse quel diritto, quell'istinto di cui con tanta virtù parlò ieri il collega D'Antona. Chi poteva mai credere che in questa Assemblea si volesse mettere in discussione il diritto del proprietario di difendere con la siepe il proprio podere, per impedire a chicchessia di cacciare in esso? E abbiamo noi bisogno di ricordare

soltanto i testi del diritto francese, o della nostra legge italiana, come se non fossero la consacrazione dell'antico diritto romano? Ieri, quando in quest'Assemblea si disse inumana la legge che riduceva il naturale diritto della caccia, e volendosi andare pei fondi altrui a cercare la selvaggina, ed ascoltai le sottili discussioni fra l'entrare per fine di caccia e l'entrare per altra ragione, ricordavo gli insegnamenti del diritto romano appresi nella primavera della mia vita, che rimasero salvi e furono consacrati nelle legislazioni.

Il diritto romano considerò il diritto di caccia come uno degli elementi del diritto complesso di proprietà. Si comprese che la caccia, come tutti gli altri diritti, debba essere sottoposta per leggi a condizioni che guardino alla utilità generale, specialmente all'interesse dell'agricoltura e della sicurezza; per lo che il diritto romano che ammise la caccia come un diritto naturale, dichiarando il cacciatore proprietario della selvaggina presa sul suolo altrui per la ragione del primo occupante, riconobbe d'altra parte la facoltà al proprietario d'interdire l'ingresso nel suo terreno per amor di caccia. Dissero i giureconsulti che tutti gli animali viventi nella terra, nel cielo e nel mare *si ab alio capta fuerint, iure gentium statim illius sunt, id naturali ratione occupanti conceditur. Nec interest, feras bestias et volucres utrum in suo fondo quis capiat, an in alieno. Plane qui in alienum fundum ingreditur* VENANDI AUT AUCUPANDI GRATIA, *potest a domino, si is praeviderit, prohiberi ne ingrediatur*. Il mio maestro mi lodava perchè bene mandavo a memoria la ragione romana. Chi avrebbe allora pensato che l'avrei dovuta ripetere nel Senato in Roma. La punizione pel violato fondo era punita con l'*actio iniuriarum*.

Ancora qualche ricordo storico mi sia permesso.

I Franchi, i maggiori tra i popoli cacciatori, fatta la conquista delle Gallie, tolsero alla cultura e dedicarono alla caccia immensi dominî, e li popolarono di animali di ogni specie, lupi, orsi, tori selvaggi e comandarono che non fossero distrutti. Anche quando il diritto di caccia diventò privilegio della nobiltà, per il preteso principio che il concederlo fosse un attributo della sovranità, i nobili non potevano andare a caccia nel fondo alieno senza il permesso del proprietario.

Come si comprende di leggieri, sopravviveva tuttora la ragione comune contro la forza e l'egoismo. Il privilegio della nobiltà fu abolito con la distruzione della feudalità nella celebre notte del 4 agosto 1789. Non ricorderò i decreti di quell'assemblea, i decreti dell'assemblea nazionale del 1790. Per l'interesse della riproduzione della selvaggina la caccia fu proibita dalla primavera all'autunno. I municipî furono incaricati di fare eseguire i regolamenti della caccia; seguirono i provvedimenti per la licenza delle armi; si provvide alla caccia nelle foreste e nei boschi dello Stato. Alla fine fu discussa la legge del 1844.

Da questi ricordi legislativi emerge che forse la relazione della Commissione Reale pecca di un lieve difetto, perchè fa credere che il disegno di legge sia qualche cosa nuova, mentre è in gran parte la imitazione della legge del 1844, discussa dalla Camera dei Pari in Francia, lungamente commentata ed annotata.

Bene il nostro relatore ha testè detto che vi sono due tipi di leggi: quelle che ricordano la grande virtù latina, nelle quali le dichiarazioni dei diritti dell'uomo e le tradizioni del diritto romano sono consacrate; le altre che contengono ancora le vestigia del diritto feudale. Fra noi queste seconde leggi non potevano dare insegnamento.

Ingiuste sono le censure fatte ai cittadini, che prepararono il disegno di legge, ai senatori e al relatore, i quali con zelo e competenza lo raccomandano all'assemblea.

Per la nostra dignità raccomando al Senato di essere paziente, di studiare gli emendamenti, di non dare voto di reiezione alla legge, che farebbe torto alla competenza di questo ramo autorevole del potere legislativo. Io mi preoccupo poco delle discrepanze della giurisprudenza. La magistratura deve decidere di mille cose e non contenterà mai chi perde la causa. Il senatore Miraglia mi disse che per dieci giorni dopo la pubblicazione della sentenza, chi ha perduto dovrebbe avere il diritto alla irresponsabilità nel fare recriminazioni. (*Si ride*).

Anche in Francia, dove dal 1844 impera una legge unica, la giurisprudenza è tuttora divisa sopra molteplici questioni. Potrei citare, per esempio, la questione di sapersi: se il marito

deve riparare ai danni che la moglie può produrre alla caccia.

Ed ora farò discorso della soppressione proposta dall' Ufficio centrale della tassa di L. 100 stabilita nella tabella A per la caccia a cavallo della volpe, del daino e del cervo. Quelli che fecero questa proposta di tassa forse volevano parlare di Atteone che fu mutato in cervo perchè vide Diana al bagno. Di cervi in Italia ve ne sono pochi. (*Si ride*).

Chi studiò le leggi francesi apprese che si distinse la caccia a tiro da quella a corsa (*courre*). La legge per le foreste e i boschi dello Stato diede la preferenza agli individui che per il loro gusto e la loro fortuna, potendo avere carozza, contribuivano alla distruzione dei lupi e delle volpi. Chi dava la prova di avere distrutti tali animali nocivi aveva il rinnovamento della licenza. Si trattava adunque di avere l'uso privilegiato delle foreste e dei boschi dello Stato.

Quella legislazione ricorda le antiche tradizioni delle terre italiane. I municipi davano premi ai distruttori delle bestie nocive. Quando vivevo nella montagna natale mi ricordo della festa che si faceva tutta volta che nella pubblica piazza i montanari recavano dei lupacchiotti rapiti nelle tane alle madri. Quando mi recai in Torino mi ricordo che il Segretario comunale, nel fare il bando con cui il provvido municipio prometteva il premio a quelli che ammazzavano i lupi, pagando più la uccisione delle femmine che quella dei maschi, scrisse: « i sullodati lupi » (*si ride*). Il *Fischietto* tormentò per parecchi giorni l'autore della grida. Chi vive non ignaro dei costumi dei nostri contadi sa che colui, il quale ammazza una volpe, va di casolare in casolare mostrando la nemica dei pollai, e i contadini e le loro mogli regalano uova e farina al fortunato distruttore. Mi commosse una volta il pianto di una donna, perchè una volpe le aveva ucciso in una notte quindici galline: e mi ricordo del dolore mio, quando una volpe scesa dalla montagna sventrò due belli pavoni bianchi che erano l'orgoglio del mio cortile.

La caccia alla volpe reca lo speciale servizio alla campagna romana di distruggere quella stirpe, che vive tra i ruderi dei monumenti; ma caccia vera non è. Chi medita sull'arte venatoria e legge le definizioni della caccia, conosce che s'intende « per caccia » l'arte d'im-

padronirsi degli animali, che nè la natura nè l'abitudine educò al giogo o alla società dell'uomo. Quanto agli animali domestici, quali i cavalli, i cani, le pecore, il bestiame, gli animali da cortile, l'impossessarsene non costituisce atto di caccia, ma un furto. I contadini chiamano la *volpe dalle cinque dita* il ladro di galline. (*Si ride*). Il fatto adunque di fare propria la selvaggina costituisce la caccia; vi ha operazione venatoria quando s'insegue la selvaggina, che si scopre, o quando il cacciatore si pone sul passaggio di essa per prenderla, o cerca di sorprenderla nel covo.

Quando il cacciatore ha presa la selvaggina, viva o morta, la manda alla fidanzata, spesso a qualche Istituto di beneficenza, o al mercato, chè tutti i cacciatori non amano di mangiare la selvaggina che hanno ammazzato. La caccia della volpe detta *caccia alla volpe* è in realtà un esercizio ippico che serve a dilatare i polmoni, a dare energia alla vita, a saltare gli ostacoli, a mantenere l'antica virtù latina di gente valorosa. È un divertimento pericoloso che attrae una quantità di forestieri, che dà alimento a numerose persone; è uno degli spettacoli più graditi dell'inverno romano.

Chi segue le giornate del divertimento ippico sa che raramente si arriva ad ammazzare sette od otto volpi durante una stagione. Bisogna astenersi di andare alle adunate quando il terreno è troppo molle o quando è troppo duro. Nelle rare giornate in cui la volpe è presa, se ne taglia la testa che si dà in memoria al più ardito cavaliere, o ad una delle amazzone, che fanno belli lo smalto e l'orizzonte della campagna, italiane o straniere che sieno; il resto della volpe si abbandona ai cani, perchè la carne della belvetta non si mangia. Uso di armi non è fatto. Chi è dunque l'inerte cacciatore? L'uomo che conduce la eletta società, l'uomo della *frusta*, quello che mena i terrieri, sono stipendiati dalla società.

Si vuol convertire la *frusta* per guidare i cani in una specie di ordigno? Mancando tutti gli elementi che costituiscono la caccia, era necessario il sopprimere la disposizione. Io non sono laudatore del tempo antico, e debbo dire che la società che si nominò « caccia alla volpe » si potrà intitolare *al galoppo*, per distruggere le volpi e tutto sarebbe finito. La società è bene-

merita della nazione, non è corpo morale, non è composta della sola nobiltà; non soltanto gli aristocratici, ma tutte le persone che possono galoppare, che vogliono saltare ostacoli, possono prendere parte alle cacce benchè si sia formata una categoria di persone prudenti che non tentano di saltare gli ostacoli, ma cercano le vie più larghe passando per i cancelli, talchè per scherzo sono detti i *cavalieri della cancelleria*.

I castelli feudali sono restaurati per le loro bellezze storiche; i grandi proprietari che ne acquistarono le rovine sono industriali che posano nelle antiche magioni dei baroni.

Io rispetto la nobiltà, che ha il diritto di far cose buone e oneste, rispetto specialmente la nobiltà che mi ricorda i versi di Dante, *o poca nostra nobiltà di sangue*, ecc. D'altronde a chi si imporrà la licenza di caccia? alle signore? ai cavalieri che vestono l'abito rosso, che talvolta ricordano i gamberi cotti? (*Si ride*).

Per quali armi si vuole la licenza? Per gli speroni e per le fruste? I soci pagano una forte annualità, acquistano cavalli, pagano le tasse imposte per tali amici dell'uomo e le tasse dei palafrenieri. Che si vuole di più?

Pare a me che queste ragioni dileguino le nebbie dai cervelli e diano ragione alla soppressione proposta. Del rimanente il tempo distruggerà anche la caccia alla volpe nei dintorni di Roma. Essa fu introdotta nel 1840. Quando saranno coltivate tutte quelle terre che circondano la urbe eterna, i proprietari avranno gelosa cura delle loro proprietà.

Oggi i danni che le galoppate commettono, sono splendidamente pagati dalla generosità della Società della caccia. Se Roma offre ancora con gli splendidi panorami grandi latifondi poco coltivati, ciò dipende dalle condizioni politiche e storiche della regione. Qui non passò il soffio purificatore della rivoluzione francese; i latifondi ecclesiastici e feudali, la manomorta nelle sue molteplici forme, i conventi, lasciarono quella grande plaga che si va modificando. Quando l'agricoltura sarà più sviluppata, allora la caccia alla volpe cercherà altro rifugio, lascerà i dintorni di Roma, forse cercherà asilo al mio buon amico il senatore Odescalchi, che fa credere che esista la caccia al daino.

È una caccia, a mo' di dire, un po' infelice: un povero daino, ridotto nelle sue forze natu-

rali, tenuto in gabbia, e posto in temporanea libertà, è inseguito dai cavalieri, spesso è ricostituito in carcere senza che nessuno lo ammazzi. Presso Bracciano ordinariamente è ucciso. È quello un simulacro di caccia, è azione che non ha nulla da vedere con l'arte venatoria, che è una passione antica atrocissima, per la quale il mio egregio amico, il ministro Rava, ricordò nella sua relazione il poeta che narrò dei mariti romani antichi, i quali lasciavano le mogli per rimanere lungo tempo sotto le piogge a cacciare...

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Orazio si può citare sempre.

PIERANTONI. ...Chi lo nega? ma Orazio non disse quanti amici presero il posto di quei mariti assenti. (*Si ride*). Lo disse Victor Hugo nella sua celebre poesia.

E qui posso mettere fine al mio dire, sperando che la legge sia deliberata. È buona regola oratoria di aggiungere la nota amena nelle cose che la meritano. (*Approvazioni*).

GINORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GINORI. Sono in debito di una risposta all'egregio nostro relatore. Dal discorso che ebbi l'onore di pronunziare ieri in Senato credevo che il mio concetto fosse apparso abbastanza chiaro. Io accetto quasi per intero il progetto di legge, tale e quale è stato redatto dall'Ufficio centrale, e se ho parlato d'influenza d'ambiente, per quanto si riferisce alle disposizioni speciali per la zona dei trenta chilometri, ho inteso alludere naturalmente al progetto presentato dal Governo. Non potevo del resto essere frainteso. In quanto poi a quello che ha affermato l'onorevole ministro, ieri, che io cioè non avessi preso esatta cognizione del progetto di legge, in quanto che io affermavo che i cacciatori avrebbero potuto entrare anche nei terreni coltivati, io debbo osservare all'onorevole ministro che ho tenuto ben conto delle disposizioni contenute nel suo progetto, per quello che si riferisce alla difesa dei coltivati, ma ne ho tenuto conto come di un'intenzione sua, non come di una possibilità di conseguire l'intento. Vi è una differenza, differenza enorme e sostanziale.

Onorevole ministro, quando io ieri affermavo che i cacciatori, una volta entrati in un fondo, non era facile contenerli nei punti incolti del

fondo stesso, l'ho affermato perchè conosco intimamente le condizioni della coltura ed il carattere dei cacciatori.

Per le esigenze della buona coltura agraria e per le sue razionali rotazioni, i campi con raccolto pendente si alternano con quelli preparati per la sementa, e con quelli occupati da prati artificiali, e sono tutti in immediato contatto. Fra questi campi, di tratto in tratto, v'è la serrata boschiva dove pascolano le vacche in allevamento.

Questo è l'insieme, al quale vien dato il nome di tenuta. Ora è impossibile che si difenda una parte di questo terreno intersecato e suddiviso, quando si lasci libero l'ingresso nel possesso stesso ai cacciatori o ai predoni camuffati da cacciatori. Questo è il concetto mio. Quindi, non è che non avessi tenuto conto nella distinzione contenuta nel progetto di legge presentato dal Governo, ma l'ho ritenuta inefficace. Del resto ieri ebbe luogo una lunga discussione, e veramente non si venne a nessun risultato pratico. L'onor. ministro non ci ha fatto ancora sapere qual'è il suo concetto, se si accosta cioè al progetto presentato dalla Commissione, oppure insiste sul progetto che il Governo ha presentato, e questa sarebbe una cosa utile a sapersi sul finire della discussione generale.

Il timore che si faccia opera vana in questa discussione, deriva dalla convinzione, che è in noi, di non poter facilmente arrivare a conciliare due tendenze opposte. Io non divido completamente questo timore, ricordando che noi abbiamo per la Toscana una legge, che appaga la grande maggioranza della popolazione, tanto è vero che dalla Toscana non si è levata nessuna voce autorevole a chiederne l'abolizione.

(Il senatore Bettoni mostra un fascicolo di stampati).

GINORI. Onor. Bettoni, non mi vada a cercare e citare certe proteste firmate da Circoli di cacciatori, che si compongono di quattro gatti, e che empiono le gazzette ed i ritrovi pubblici di quei ricorsi. Questi davvero non rappresentano la nostra regione, e non si può attribuire a questi individui alcun credito su questa questione. La generalità dei cittadini è pienamente soddisfatta dello stato attuale delle cose, ed è contraria a qualsiasi cambiamento,

per le ragioni che ebbi l'onore di addurre al Senato; è soddisfatto perchè le riserve sono la risorsa dei cacciatori, ed essi sono troppo accorti per domandarne l'abolizione.

Sa che cosa è accaduto dove sono state abolite due grandi riserve, Tombolo e Coltano, l'una successivamente all'altra concessa dalla generosità della Casa Reale all'uso dei cacciatori? Il primo anno, nel Tombolo, distrussero tutta la selvaggina: continuarono, per alcuni anni, i cacciatori livornesi ad andare in questa regione per cercare di far la preda, ma, vista l'inutilità dei loro sforzi, chiesero di poter liberamente cacciare in Coltano, e adesso anche in Coltano non c'è più nulla. Questi esempi sono troppo eloquenti: un'infima minoranza potrà volere l'abolizione delle riserve, ma nessuno di quelli che intendono di fare l'interesse della caccia, la richiede.

Ora, io dico, prendete ad esempio la Toscana ed ispiratevi alla nostra legge, che per tutti i rapporti ha dato così buoni risultati. Non abbiamo noi forse un progetto presentato dall'Ufficio centrale che è quasi identico alla legge sullodata? In ogni caso diamo a questo progetto di legge la preferenza. Il timore al quale mi pare che abbia alluso l'onor. ministro, che cioè, dando la facoltà di fare la riserva, tutto il territorio d'Italia sarebbe occupato da queste riserve, e quindi diventerebbe irrisorio questo ipotetico diritto di caccia, non mi sembra giustificato. Sapete in Toscana a quanto si sono estese queste riserve, e quanto terreno hanno a poco a poco occupato? Una ventesima parte del territorio. E questi luoghi di riserve sparsi qua e là nella regione nostra, come diceva, sono la risorsa di tutti i cacciatori. Non mi dilungo di più, e ringraziandovi, egregi colleghi, della vostra benevola attenzione, mi riservo di prendere le parole sugli articoli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Odescalchi.

ODESCALCHI. Innanzi tutto comincio col dichiarare che non parlo come appartenente all'Ufficio centrale, insieme col quale voterò, ma parlo per conto mio, ed unicamente per chiarire alcuni equivoci.

Comincio dal dire che se non vado errato, ho inteso in questa discussione da diversi oratori alcune proposizioni che ritengo sbagliate.

Mi scusi onor. ministro: ma la prima venne

dal suo labbro; Ella ha affermato che il concetto della legge era quello di conciliare gli interessi dei cacciatori liberi, e gl'interessi delle caccie riserve. Per questo Ella mi è sembrato un dotto alchimista che andasse alla ricerca della pietra filosofale! Questi interessi invece hanno due termini essenzialmente opposti.

O si è per l'uno o è si per l'altro. O si crede che la caccia libera sia una buona cosa, e allora conviene lasciarla come è, anzi estenderla; o si è per la caccia riserva con tutti i temperamenti dell'opportunità, del modo, del luogo, con riguardi alle antiche tradizioni, ed allora bisogna persuadersi che la caccia riserva sostituirà la caccia libera.

Conciliare questi due termini è umanamente impossibile. E qui mi rivolgo al senatore Vitelleschi che diceva giustamente che è un'antica tradizione questa caccia libera e si riferisce essenzialmente all'Agro romano, poichè nell'Agro romano si esercita in modo così intenso come in nessuna provincia d'Italia.

Ora prendiamo la questione di fronte. Quest'esercizio della caccia è una buona cosa oppure no? Prima di tutto osservo che l'esercizio di questa caccia libera ha prodotto la totale ed assoluta distruzione di ogni selvaggina nella campagna romana. Un lepre nei dintorni di Roma è diventato animale rarissimo. Io, nelle escursioni che faccio per la campagna romana, sia per recarmi nei miei possedimenti e sia per l'antica passione per la caccia a cavallo, percorrendo queste vaste estensioni di terreno, non vedo un lepre che una volta all'anno; e ciò è una grande ventura perchè la caccia libera nell'Agro romano si è molto sviluppata. Ogni uomo desidera fare un esercizio fisico, avere una distrazione qualunque. E ciò è naturalissimo.

Noi non siamo in un paese ove le ricchezze abbondino. Gli esercizi fisici sono forzatamente ristretti ad una piccola cerchia di persone. Non sono in voga da noi quegli esercizi ginnastici che sono largamente diffusi in altri paesi, come il *kriquet* e il *foot-ball* degli Americani.

Chiunque non abbia grandi mezzi da noi prende un fucile e va a caccia. Come si esercita questa? I treni mattutini trasportano al mare orde di cacciatori con sacchi per riporvi la selvaggina, e la sera tornano coi sacchi egualmente vuoti. Se pochi uccelli e di nessun conto portano a casa, è gran fortuna. Sem-

brerà strano, ma posso dire anche, che fra questa baraonda di cacciatori forse sono uccisi più uomini che animali. L'altro giorno ne è morto uno, ed è recente il caso di un altro che ha perduto un occhio per colpa di un suo intimo amico. E ciò deriva dal fatto che un grandissimo numero di cacciatori inesperti, tira alla cieca.

La distruzione della selvaggina è una ricchezza tolta al paese, il quale ne rimarrà privo finchè non si torni a ricostituirla.

Per dare un'idea del modo come questa ricchezza si produce e a qual somma ammonti, dirò di un mio parente che mi fece vedere i conti di una sua proprietà che la rendita della proprietà era di 10,000 fiorini, l'affitto della caccia di 15,000.

Molti miei amici francesi mi hanno detto che volendo prendere in affitto una caccia nei dintorni di Parigi, una grande e bella caccia, bisogna pagarla 100,000 lire all'anno. Questo può essere un bene o un male, ma lo dico per far vedere a qual somma può arrivare il reddito della caccia. Ora, presa una volta una determinazione e riconosciuta una cosa non utile, vi sono dei temperamenti nell'esecuzione. Io non avrei niente in contrario se uno di questi temperamenti venisse applicato all'agro romano, ma non capisco la ragione perchè nel primitivo progetto di legge questo temperamento si sia esteso a tutta la maremma toscana con la facoltà di cacciar liberamente, distruggendo le bandite già esistenti con una tassa proibitiva. Se si vuole usare questo temperamento nell'agro romano, perchè non sia proibito tutto in una volta un esercizio antico, lo si faccia, non ho assolutamente niente in contrario; ma bisogna decidersi se è più utile il sistema delle bandite o della caccia libera. Volendo fonderle insieme si va alla ricerca della quadratura del circolo. Scusi, onor. ministro, ma io la penso così.

Veniamo ad un altro errore. Ho inteso ripetere sovente la parola *terreni incolti*. Ora il dire terreni incolti in Italia, mi sembra parola vuota di senso. Io li conosco i terreni incolti e li ho veduti; in Argentina nel Pampa Centrale questo terreno incolto è proprietà nazionale, e pel momento il suo valore è zero, perchè non vi entra la mano d'opera ed il valore dell'uomo in nessuna forma. Quando poi si fanno delle concessioni di questi terreni a coloni che li col-

tivano e li valorizzano, allora diventano coltivati.

Sono terre incolte le foreste vergini del Brasile, sono terre incolte le vaste estensioni di terreno del Texas; ma in Italia abbiamo terre coltivate bene, altre terre coltivate male, abbiamo terre che rendono molto e terre che rendono poco: non abbiamo nessuna terra che non paghi le tasse, come sono le terre incolte d'America. Dunque il termine di *terre incolte* è un termine che non ha senso comune. Così pure quello di *boschi incolti*: può esservi mai un bosco che non dia reddito? Sarà poco, sì, ma si avrà sempre una rendita o derivante dal taglio di macchia o dal pascolo, o in altra maniera. E non vi è mai un bosco in Italia in cui non penetri la mano d'opera dell'uomo, non vi è bosco che non paghi tassa, non vi è bosco che non dia un qualche reddito. Si usa pure la parola terra incolta per le praterie: e perchè chiamare le praterie terre incolte? È questo un genere di coltivazione utile qualche volta, indispensabile tal'altra, e nel fatto poi non vi è proprietario di prati che non ritragga da questi un utile e che non vi porti una qualsiasi forma di lavoro. Si è parlato molto della trasformazione delle colture ma hanno condotto ad infiniti guai. Siamo stati incoraggiati in tutte le maniere ad aumentare la coltura della vigna, e questa ha condotto la crisi enologica che ci ha portato i danni che ora risentiamo. Cambiare la coltura, e far diventare granifere le nostre praterie è cosa buona, e già adottata usando gli avvicendamenti agrari in tante parti d'Italia. Ma anche in questa trasformazione di coltura bisogna andar piano, e se si aumenta, potrebbe derivarne anche la plethora e la crisi del grano, a meno che non si elevasse la tassa protezionista sul grano medesimo, alla quale sarei contrariissimo perchè porterebbe un beneficio alla produzione del grano ma un male maggiore produrrebbe, vale a dire, l'aumento del costo del pane. Dunque nel momento attuale ciò che v'ha di più necessario, di più utile, è di conservare il prato, di migliorarlo di pari passo col migliorare l'industria del bestiame.

L'allevamento dei cavalli è altamente redditizio e necessario, ed io amerei che l'onor. ministro si adoperasse molto di più per l'aumento della produzione equina, per la quale a suo tempo

prenderò la parola in occasione della discussione del bilancio d'agricoltura.

L'aumento del bestiame bovino in questo momento è, ripeto, redditizio ed utile; l'allevamento dei muli è molto remunerativo, dunque potete indurci a migliorare i nostri prati, a portarvi l'irrigazione: a destinare una parte di essi alla coltura di leguminose e ad altre erbe foraggiere più produttive; ma venirci a dire che il prato sia terreno incolto, è una parola priva di senso comune. Dove vi è coltura, l'ingresso dell'uomo e dell'animale, produce danno in maggiore o minore proporzione, ma è sempre un danno. Ora, o signori, su queste basi che ritengo giustissime e che dobbiamo fissarci bene nella mente, si potrà divagare molto e andar fuori del seminato, cioè del nostro compito, che è quello di fare una buona legge.

Io mi era riservato di prendere la parola sull'articolo speciale della caccia a cavallo, avendo su questo punto una qualche competenza particolare. Se altri lo farà, forse sarò obbligato ad entrare io nella discussione. Per ora non ho fatto che delucidare due punti i quali, mi sembra, ci avrebbero condotti fuori via, e non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, ha facoltà di parlare il signor ministro di agricoltura, industria e commercio.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Onorevoli senatori. Ieri quando l'onorevole Presidente mi concesse la parola, era esaurita la lista degli oratori iscritti, ed io credevo fosse così finita e chiusa la discussione generale. Sento che la discussione generale ripresa largamente in questa seduta sta per chiudersi ora, e quindi rispondo brevemente alle nuove osservazioni di oggi, e anche a quelle che riguardano più precisamente provvedimenti di indole finanziaria, e che non sono quindi di speciale mia competenza.

Ringrazio l'onorevole relatore di nuovo per la sua bella relazione, che ammiro anche nei punti in cui dissento da lui, i quali punti indicai già, ma non credevo fosse obbligo di precisare ieri, credendo più opportuno il farlo sugli articoli speciali, ma che nondimeno indicherò oggi, anche per rispondere alle esatte ed insistenti domande del senatore Ginori. E lo ringrazio anche del discorso di oggi così denso di sani propositi.

Essendo discussione generale, additerò soltanto in modo sintetico questi punti del dissenso tecnico e finanziario.

Questi punti sono due: quello delle riserve, specialmente in ciò che concerne la misura della tassa proposta per le ragioni che ieri illustrai; e quello relativo ai termini di licenza della caccia, che a me, non competente (come ho dichiarato) nell'esercizio della caccia, i competenti hanno concordi dichiarato esser così ampli, che recherebbero un vero danno alla conservazione e riproduzione delle specie. Io riferisco con sicura coscienza questi dubbi, perchè nel Ministero esistono organi tecnici che attendono all'esame di questi problemi, ed a questi organi feci studiare le tabelle annesse a questo progetto, compresa quella concernente gli animali nocivi, e che è una delle parti più difficili del nostro argomento, e che fu preparata con ogni diligenza.

L'onor. senatore Pierantoni ha parlato a lungo della caccia, ricordandone anche la evoluzione storica, e ciò mi ha fatto piacere. Io ieri non volli fare della erudizione e sfoggio di notizie sulla legislazione comparata, perchè, anche stretto dal molto lavoro che mi attende al Ministero e alla Camera, mi pareva meglio affrontare subito, e per sentimento di dovere, le discussioni più pratiche e meno lontane dal tema, e arrivare alla conclusione, vedere se cioè il Parlamento italiano fosse anche disposto, com'è desideroso, di ottenere una legge unica sulla caccia, per quegli ideali di cui facevo ricordo poco fa l'onor. Pierantoni; o invece, date le tendenze della discussione e l'impossibilità di un accordo, fosse il caso di ritirare la legge, che, come dissi ieri, ho presentato, dopo molti voti, per debito di ufficio; legge che, per verità, mira alla liquidazione di una difformità legislativa anormale, e presenta gli studi, i propositi e i lavori di una autorevole Commissione, composta di specialisti di tutte le parti d'Italia e che trovai formata in parte al Ministero, ma non ancora operosa.

L'onor. senatore Pierantoni ha parlato dei fasti storici della caccia, e ne ha ben figurata l'evoluzione. Ha soprattutto illustrato la legge francese del 1844, la quale, non è male dimenticarlo oggi, onor. Pierantoni, ebbe per altro cagioni e motivi singolari. Ricordo di aver letto questi motivi, e di aver desunto la convinzione

che era una legge fatta *contro i cacciatori*, ai quali si attribuivano (e questo fu scritto allora nella relazione) fino minacce alla proprietà e delitti! La relazione francese stessa rivela un principio passionale, che per fortuna da noi non ha ragione di esistere.

Noi facciamo una legge per regolar la caccia.

L'onor. Pierantoni ha poi parlato della caccia alla volpe, ha dimostrato che è un esercizio sportivo, un esercizio elegante, illustrandolo con descrizioni e con belle immagini. Io sono un modesto pedone e debbo dire all'onor. Pierantoni e all'onor. Odescalchi che sono disposto, per amor di concordia, già ad accogliere forse nove decimi delle modificazioni che sono state proposte dall'Ufficio centrale, e non esito ad accogliere anche quella della soppressione della tassa per la caccia a cavallo. Non sarebbe veramente mia competenza, ma credo in ogni modo che da tale soppressione non verranno grandi guai.

ODESCALCHI. Ve ne erano dei grossissimi.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Dichiaro però, onor. Pierantoni, che ritenevo che la tassa di cento lire per quelle ricche ed eleganti persone le quali frequentano la bella caccia alla volpe non rappresentasse un grande onere. Quanto poi (e la lessi anche in articoli di autorevoli giornali) all'obiezione che con questo sistema si impediva un esercizio militare, si trattava proprio di una critica infondata, e certamente fatta da coloro che non leggono le leggi delle quali si occupano, perchè l'articolo mio dice che i militari in attività di servizio sono esclusi.

Ritenevo dunque che una tassa di 100 lire a persona di alto censo, che si volesse dedicare a quest'esercizio (sia pure considerato come svago, o come deliziosa passeggiata attraverso le meravigliose solitudini dell'Agro romano) non fosse un serio aggravio; ma sono disposto a non insistere su questa tassa, se danneggia tanti interessi. Anzi per l'affetto che ho verso Roma e per tutto ciò che accresce il suo lustro e le attira ospiti simpatie, specialmente da parte degli stranieri, non voglio io contribuire in qualsiasi modo a far credere di recare nocimento a uno *sport* tanto caratteristico della vita invernale di Roma. Molta gente ne trae guadagno.

Vengo ora al senatore Ginori, e mi permetto di ripetere con franchezza rispettosa, che non

potevo e non posso accogliere la sua critica di ieri, la quale significava che questa legge fosse tale da favorire solo i cacciatori e da ostacolare affatto ogni tutela della proprietà privata, tanto ch'egli la chiamò il flagello dell'agricoltura. Invece tutti i terreni a coltura sono protetti; si potrà correggere qualche frase (ed egli che ha la fortuna di essere toscano, potrà esprimersi meglio di me con le parole e con lo scritto e quindi indicare questo eventuale ritocco), ma il contenuto della legge è questo: protezione di tutti i terreni e anche equo riguardo ai cacciatori.

Egli ha posto l'ipotesi di una tenuta della bonifica maremmana, in cui si seguono i terreni, parte coltivati e parte lasciati in abbandono per la coltivazione degli anni successivi; ma questo è un caso speciale; non tutta l'agricoltura in Toscana è simile a questa. E non parliamo di dar norme per la sola sua regione. In questo caso, egli dice, i terreni che sono a coltura sono protetti dalla legge senza bisogno di nessuna difesa, i terreni incolti, sia pure per un breve periodo, non sono protetti, e bisognerà istituirvi la riserva, porre i cartelli, e stabilire tutte quelle difese che la legge consente; ora io intendo tutto ciò, e so bene che oggi con la legge toscana è più facile escludere i cacciatori; ma occorre considerare che la nuova legge vuole essere legge di equilibrio, e perciò richiede qualche transazione. Comunque, io difendo lo schema legislativo con sentimento di dovere, e da questo deriva la franchezza con la quale rispondo alle obiezioni.

L'onorevole senatore Ginori ha detto di ritenere questa discussione come il preludio ad un'opera vana; ebbene, io ripeto, sono agli ordini del Senato, e, se il Senato desidera che sia ritirata la legge per meglio rivederla, sono prontissimo a farlo.

Voci: No, no.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Perchè non è una proposta mia personale che presento davanti al Senato; ma sono qui a sostenere un disegno di legge richiestomi, e discuto per adempiere ad un sentimento di dovere. Il senatore Bettoni, nel suo dotto ed elegante discorso, ha dimostrato la portata di certe caccie contro il parere del senatore Ginori.

Quanto alla utilità delle riserve, io ieri le difesi, e citai lo stesso esempio significativo

del Tombolo, dove accadde che, dopo l'atto generoso di S. M., tutti andarono a cacciare, e, per la troppa libertà di cacciare, la selvaggina è scomparsa.

La legge attuale - ha aggiunto peraltro il senatore Ginori - come è stata formulata dall'Ufficio centrale, si è modellata sull'esempio della legge toscana: ma essa ha dei punti di raffronto anche con altre leggi, e cerca di trovare l'equilibrio fra le varie tendenze, fra le varie necessità, con la svariata serie di provvedimenti che sono dati dai singoli articoli, taluni dei quali giovano bene ad una regione, taluni ad un'altra. Ed io, onorevole senatore Ginori, son lieto che ella abbia oggi chiarito meglio la portata delle difese che si danno all'agricoltura con i suoi provvedimenti legislativi; forse ieri la sua parola non fu così precisa in questo campo, come è stata oggi, e La ringrazio di averla voluta benevolmente precisare.

Ora vengo al senatore Odescalchi che appartiene all'Ufficio centrale, e non figura dissidente nelle conclusioni; ma è, pare, dissidente nel modo di commentare la relazione e nelle ragioni. Egli mi ha paragonato a una specie di dottor Faust, ottimo alchimista che vuole conciliare due cose inconciliabili: cacciatori e proprietari. Ma le mie premesse e la relazione e gli studi preparatori, e l'opera dell'Ufficio centrale del Senato, tendono a questa conciliazione, perchè, se ci fosse stata un'opposizione assoluta, non saremmo qui a discutere il progetto modificato dall'onorevole relatore. Vede, onorevole senatore Odescalchi, impossibile sarebbe la conciliazione tra chi difendesse soltanto gli interessi dell'agricoltura e chi difendesse soltanto gli interessi dei cacciatori.

Ma io, essendo ministro di agricoltura ed al tempo stesso ministro della caccia e della pesca, ed avendo tutti i giorni sotto gli occhi agitate questioni (possono servir di esempio quelle di pesca per le quali c'è ora la legge unica, e c'è una Commissione consultiva che illumina il Ministero), mi trovo nella necessità, quasi quotidiana, di conciliare cose difficili a comporre tra loro. E, veda, onor. Odescalchi, nella stessa storia legislativa, nella Roma moderna, modernissima, si trovano esempi di riforme per armonizzare cose antitetiche o non docili ad essere temperate fra loro. Basta ricordare la difficile sistemazione degli usi civici e la

creazione di una proprietà (le *Università agrarie*) che rappresenta i vecchi diritti esercitati da tutte le popolazioni sul territorio dei privati. Ora non è questo un esempio di conciliazione? Potrà piacere o non piacere, ma è tale.

In una città storica come Roma è più facile seguire la evoluzione dei vari diritti, e chi li esamina, si accorge subito che essi non rappresentano mai qualche cosa di cristallizzato in un dato momento, ma rappresentano una fase, e per via di adattamenti si mutano, ed anche si perfezionano.

Mi sbaglierò, sarà la mia inesperienza di cacciatore e la mia idea di modesto giurista; ma credo che le varie tendenze nel nostro argomento siano conciliabili; e nella discussione degli articoli farò del mio meglio perchè si possa venire a questa conciliazione.

Quanto all'esercizio ippico raffigurato dall'onor. Odescalchi e dall'onor. Pierantoni nella caccia a cavallo, siamo d'accordo; considero questa caccia come un ornamento di Roma; e, posto il problema così, non discuto nemmeno la tassa.

Il senatore Odescalchi voleva fare un caso speciale dell'Agro romano da non estendere alla maremma. Ed io sono disposto ad abbandonare il sistema per cui si è fatta nello schema legislativo la zona particolare di trenta chilometri giustificata da varie ragioni, fra le quali taluna peculiare concernente la caccia (ad es. l'arrivo degli uccelli emigratori); sono disposto ad accogliere il sistema della Commissione, ma mi permetta l'onor. senatore Odescalchi di notare che c'è qualche cosa di incerto nella sua proposta.

Egli ha pure detto: La tassa che proponete è tassa proibitiva; ma nello stesso tempo colla sua speciale genialità ed esperienza ci riferisce quanto alto reddito danno le riserve in Francia. In confronto, la nostra tassa non è proibitiva; nè infatti essa può dirsi tale per chi è garantito nell'uso speciale della selvaggina, ed acquista una ricchezza che è molto maggiore dell'onere, come provano gli esempi che egli ha citati, se si arriva talora fino alle 100 mila lire per affitto di caccia riservata.

L'onor. Odescalchi ha parlato inoltre dei terreni incolti, dei cavalli, del bestiame e di altri problemi che riguardano in genere l'agricoltura. Io sarei stato lietissimo di poter discu-

tere prima il mio bilancio e poi la legge sulla caccia, perchè nel mio bilancio si comprendono tutti gli interessi dell'agricoltura. Ne discuteremo allora.

L'onor. senatore Odescalchi dice che non ha mai visto terreni incolti, perchè, dal suo punto di vista, l'erbe incolte e il prato naturale non sono terreno incolto. È certo che questo prato rappresenta un modo di utilizzazione del suolo, che ha compensi economici e qualche volta larghi, e serve al bestiame e per la produzione del cacio. È una forma agraria che corrisponde a certe condizioni di suolo, di territorio, di clima, di abitazioni, di capitale, di intensità di popolazione. Bisogna però dire all'onor. senatore Odescalchi che terreni incolti vi sono. Due settimane fa sono stato in Sardegna e ho veduto zone di terreni assolutamente abbandonate dove non sono che sterpi, e fa pena pensare che non mai il capitale del continente si porti là ad esercitare l'arte agricola sopra un terreno benedetto dal cielo come è quello. Ma questo è un problema più vasto che mi allontanerebbe troppo dal tema della caccia.

L'onor. senatore Ginori mi domandava, come me lo domandava, in forma assai gentile, l'Ufficio centrale, che io dicessi franco i miei punti di dissenso con l'Ufficio stesso. Salvo certi piccoli particolari, questi punti di dissenso sono sul periodo della proibizione della caccia e sull'articolo delle riserve. Io credo che se l'Ufficio centrale risoluto mantiene la sua idea di una tassa ridotta a dieci centesimi per ettaro in sostituzione delle due lire per ettaro, (la quale, signori senatori, rappresenta una grande diminuzione rispetto alla tassa di dieci lire proposta da precedenti disegni di legge e sostenuta da voti di cacciatori), non ci potremmo intendere su questo punto. Naturalmente mi rimetterò al voto che darà il Senato, e al parere dei miei colleghi delle finanze e tesoro che ho interrogati, ma non potrò essere subito consenziente in uno spostamento radicale del sistema finanziario della legge. Io debbo essere coerente e conciliante, ed ora mi attengo alla proposta ministeriale, perchè la credo un punto di equilibrio tra il vecchio diritto del cacciatore e il diritto, che deve essere rispettato, della proprietà in base al Codice civile. Si sentirà qui e nell'Ufficio centrale il collega delle finanze.

Io sono confortato nella mia idea della legge

unica e chiara dalla necessità di eliminare incertezze che vengono in questa materia anche dalla Cassazione di Roma. Ho qui il testo preciso delle sentenze che ieri citai, una delle quali (come già dissi) riconosce vigenti le vecchie leggi con i rigori per le riserve dei proprietari, malgrado le disposizioni del Codice civile. E credo che il rilevare lo stato stesso della giurisprudenza ci debba indurre a sostenere la tesi della conciliazione tra i due diritti. Ciò si potrà tradurre in norma positiva di legge, con la misura della tassa, che rappresenta la libertà del fondo rispetto all'altro vetusto uso o diritto, più o meno sicuro e basato, ma che è per lo meno un uso antichissimo, del cacciatore. Non credo che la misura proposta dall'Ufficio centrale possa corrispondere a tale intendimento conciliativo. Se l'Ufficio centrale obbedisse al concetto ispiratore delle parole dell'onor. Odescalchi, allora si dovrebbe abbandonare anche la proposta dei dieci centesimi e sostenere la tesi pura e netta del Codice; e l'utilità si potrebbe mostrare con la funzione delle riserve a beneficio della caccia. Ma, se non è questo il punto di vista dell'Ufficio centrale, io credo che movendosi esso verso di me, ed io verso di lui, come desidero, si potrà trovare una via d'intendersi, via che è augurata da me, non solo per la soddisfazione di risolvere un problema che da 40 anni affatica il Parlamento, ma proprio per il fervido voto di veder cassata, come dicevo ieri, dalla legislazione italiana questa serie confusa di leggi che mettono i magistrati italiani nella condizione di rendere giustizia ora in nome della repubblica italiana, ora in nome di Napoleone primo, ora in nome di tutti i Granduchi e Principi che rappresentarono regni felicemente scomparsi, per dar luogo alla bella unità politica della Patria nostra.

So quanto è difficile il tema assunto: anche nei Consigli provinciali (e lo rammento bene come presidente di quello di Ravenna), non si riesce a fissare d'accordo le norme per la caccia locale! E la stessa Società degli agricoltori italiani non fece ancora argomento di studio la caccia, sapendo la forza delle passioni cinegetiche!

Se il Senato crede che si possa con savi temperamenti raggiungere questo nobile intento della unificazione, io son qui fedele e rispettoso di ogni idea che mi venga dal Senato; se

si crede che questa debba essere una logomachia, io direi: passiamo, signori, al bilancio di agricoltura e dell'industria...; vi è dentro tutta la vita giovane dell'economia italiana, e sarà nobile ufficio fermarci a quel tema, abbandonando un'impresa che l'autorità e l'esperienza del Senato dimostrano ancora d'impossibile raggiungimento! (*Approvazioni*).

ODESCALCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ODESCALCHI. Permetta, onor. ministro, che io chiarisca il mio concetto: quando parliamo dell'incompatibilità forse facciamo un ginoco di parole...

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. No, no!

ODESCALCHI... Forse non c'intendiamo bene. Io dico che il principio è incompatibile e l'uno ucciderebbe l'altro. Lei si è dichiarato, e credo a torto, incompetente in materia di caccia, ma è competentissimo invece in materia di letteratura, ed allora si ricorderà il detto del senatore Canonico, e questo è il caso: o la caccia rimarrà libera o diversamente tutte caccie riserve.

Ora quello che lei chiama conciliazione io lo chiamo temperamento. Però credo che per corroborare le sue parole abbia citato un esempio non felice; l'esempio della legge fatta per l'affrancamento dei diritti civici. Ora con questa legge, pur troppo ci ho da fare anch'io, e li conosco purtroppo gli effetti della conciliazione. Prima di tutto questa legge ha rovinato i comuni con spese giudiziarie, ed è stata una legge fatta apposta per gli avvocati!

In secondo luogo ha immobilizzati i proprietari, vietando loro di fare qualunque miglioria per un tempo indeterminato, e in quanto alla pacificazione degli animi, un esempio lo ha nella Prefettura di Roma che deve mandare truppe di qua e di là ogni tanto, per le sommosse che avvengono in tutti i nostri dintorni a cagione della legge per l'affrancazione.

Dunque una legge la quale crea sommosse, obbliga a mandare soldati in servizio di pubblica sicurezza, impoverisce i comuni, non fa certamente bene ai proprietari, non è davvero una legge di conciliazione, nè un esempio da citare.

Del resto quanto alle terre incolte è inutile che ne parliamo, siamo tutti d'accordo. Ora io

dico che un uomo, un cacciatore, o un animale, che s'introduce nei fondi, e che questi siano coltivati in un modo o nell'altro, fanno sempre o per lo meno possono fare danno. E l'introdursi a pestare l'erba ove quest'erba è fruttifera, non è certamente come l'entrare nelle foreste vergini o nelle pianure del Pampa, ma si entra in terreni coltivati in una maniera speciale e perciò vi si reca egualmente danno, e in questo son sicuro che lei conviene con me. Quanto ella riferisce riguardo alla Sardegna è un'eccezione.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola, do facoltà di parlare all'onorevole relatore.

COLONNA F., *relatore*. Non ho domandato la parola che per ringraziare il signor ministro delle cortesi espressioni che ha voluto rivolgermi per la poverissima opera da me fatta.

Mi pare poi che dalle parole che ha detto, risulti evidente che il ministro accetta l'art. 9 com'è stato redatto dall'Ufficio centrale, e fa soltanto questioni di misura sulla tassa proposta. La maggior differenza che corre tra l'articolo 9 dell'Ufficio centrale e l'articolo ministeriale è la famosa zona di 30 chilometri. Ora io domando: Il ministro accetta la soppressione proposta dall'Ufficio centrale? Il signor ministro abbandona la proposta? Se sì, rimane la questione della tassa, che la Commissione propone di dieci centesimi per ettaro sopra i terreni in qualunque posto siano situati. Il ministro mi ha lasciato capire che i dieci centesimi erano

troppo pochi, che si dovevano aumentare, e questo lo discuteremo. Rimane però fermo che l'articolo nostro, qual è redatto, il ministro l'accetta, che non mantiene più la zona di 30 chilometri e rimane a stabilirsi solo la misura di tassa. L'Ufficio centrale si riunirà e dirà poi la sua opinione.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Lo possiamo tenere anche per ultimo questo articolo, perchè la misura della tassa si potrà discutere poi. È questo che volevo dire, sempre per desiderio di facilitare la discussione e il lavoro del Senato.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale, su questo disegno di legge.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Licenza di caccia.

Art. 1.

L'esercizio della caccia è soggetto alle condizioni ed alle limitazioni contenute nella presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Chiunque vuole esercitare la caccia deve munirsi della relativa licenza, pagando la tassa a norma dell'annessa tabella A.

TABELLA A.

T A S S E

ATTI SOGGETTI A TASSA	Tasse proposte del Ministero
	Lire
1. Permesso di porto di <i>fucile</i> , per uso di caccia e per difesa personale . . .	14 »
<i>La stessa tassa è dovuta per i permessi speciali per porto della rivoltella o pistola e del bastone animato.</i>	
<i>La tassa è della metà per il permesso di porto del fucile ad esclusiva difesa personale, rilasciato alle guardie particolari giurate ed approvate, ai guardacaccia pure giurati ed approvati, addetti alla custodia delle proprietà dei Comuni, di altri corpi morali e di privati.</i>	
2. Permesso di caccia col fucile alla nocetta o capanno, con richiamo o senza, per ogni capanno o simile, fisso o vagante (oltre la tassa pel fucile) . .	15 »
3. Permesso di caccia con spingarda, archibugio od altra arma da getto, a cavalletto o con appoggio fisso, per ogni arma	80 »
4. Permesso di caccia con capanno o volantini ai colombacci (oltre la tassa pel fucile)	30 »
5. Permesso di caccia con bressanelle, senza passate	40 »
6. Permesso di caccia con roccolo, senza passate	75 »
7. Permesso di caccia con reti aperte e copertoni, solchetti fissi o vaganti agli uccelletti	40 »
8. Permesso di caccia con reti aperte e copertoni, vaganti per lodole, pivieri, pavoncelle e simili, per ogni capanno o tesa	75 »
9. Permesso di caccia con reti fisse o vaganti ai colombacci	150 »
10. Permesso di caccia con paretai, copertoni e prodine, senza contrappesi . .	50 »
11. Permesso di caccia con paretai, copertoni e prodine, con contrappesi . . .	75 »
12. Permesso di caccia con richiami ai palmipedi con botte o capanno (oltre la tassa pel fucile), per ogni botte o capanno	50 »
13. Permesso di caccia vagante con panie e panioni su alberi, con richiami (esclusi gli uccelli accecati) o senza	10 »
14. Permesso di caccia con panie fisse su alberi, con capanno o senza	24 »
15. Permesso di caccia al boschetto, per tordi e merli, con panie	50 »
16. Permesso di caccia con falco, falchetto od altro simile uccello di rapina (per ogni animale)	20 »
17. Permesso di caccia col furetto, per ogni animale (oltre la tassa pel fucile) .	5 »
18. Permesso di caccia a cavallo al daino, al cervo, alla volpe e simili, per ogni cavaliere (esclusi i militari in attività di servizio)	100 »

NB. — In ciascuna di queste tasse s'intende compresa quella di bollo dovuta sui permessi.

TABELLA A.

Modifiche proposte dall'Ufficio Centrale.

ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa proposta dall'Ufficio Centrale
	Lire
1. Permesso di porto di fucile per uso di caccia e per difesa personale. La stessa tassa è dovuta, ecc. (come si legge nel progetto). La tassa è della metà per il permesso, ecc. (come al progetto) e dopo le parole: guardie particolari giurate, aggiungere: guardacaccia.	12 »
2. Permesso di caccia col fucile alla nocetta o capanno, con richiami o senza, per ogni capanno o simile, fisso o vagante (oltre la tassa pel fucile)	25 »
Dal n. 3 al n. 11. (Identici).	
12. Permesso di caccia con richiami ai palmipedi con botte o capanno (oltre la tassa pel fucile per ogni botte o capanno)	10 »
Dal n. 13 al N. 14. (Identici).	
5. Permesso di caccia al boschetto, per tordi e merli con panie	50 »
16. (Identico).	
17. (Identica dizione)	— —
18. (Identica dizione)	— —

COLONNA F., *relatore*. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA F., *relatore*. Al 2° comma della tabella A, n. 1, dopo l'espressione « guardie particolari giurate » d'accordo col signor ministro si propone di aggiungere: « sia i guardacaccia privati giurati e approvati, sia le altre guardie particolari pure giurate ed approvate ».

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Questo è in relazione alla legge 21 agosto 1901.

COLONNA F., *relatore*. Ed è giustissimo.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Mi pare che stiamo discutendo la tabella A e precisamente il primo numero dove si dice che la tassa per il fucile è portata da 12 a 14 lire.

COLONNA F., *relatore*. Ma l'Ufficio centrale ha proposto di mantenere la tassa attuale di 12 lire aumentata di 60 centesimi per il bollo. Siccome si era ridotta la tassa a 12 lire, l'erario domanda di non perdere i 60 centesimi, perciò la tassa rimane come è attualmente.

BETTONI. Allora sono perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE. Allora il numero 1 della tabella A modificato suonerebbe così: « Permesso di porto di fucile per uso di caccia e per difesa personale L. 12.60.

La stessa tassa è dovuta per i permessi speciali per porto della rivoltella o pistola e del bastone animato.

La tassa è della metà per il permesso di porto del fucile ad esclusiva difesa personale, rilasciato alle guardie particolari giurate, sia ai

guardacaccia privati, giurati ed approvati, sia alle altre guardie pure giurate ed approvate addette alla custodia delle proprietà dei Comuni, di altri corpi morali e di privati.

COLONNA F., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLONNA F., *relatore*. Prima di votare debbo osservare al Presidente che vi sono altre modificazioni al n. 2 ed anche al n. 3.

PRESIDENTE. Abbia la bontà di enunciarle.

COLONNA F., *relatore*. Al n. 2 della tabella A dopo la parola « vagante », si deve aggiungere: « palo per le quaglie ».

È un richiamo speciale che si costuma nel Cremonese, e per questo benedetto palo sono giunti a me ed al ministro volumi di carta stampata.

FAINA E. Vorrei sapere se si discutono numero per numero le tasse o pure si dovranno votare in blocco.

PRESIDENTE. Si discuteranno quelle che portano modificazioni.

FAINA E. Ma io intendo di discutere anche quelle che non sono modificate.

PRESIDENTE. Allora il senatore Faina ha facoltà di parlare.

FAINA E. Non ho domandato la parola per il palo delle quaglie, ma per l'insieme delle tasse. Il discuterne una per una può essere buonissimo sistema, ma molti articoli hanno tale connessione che mi pare si comprenderebbero meglio se si discutessero complessivamente.

Guardiamo la caccia dei colombacci...

Voci: Viene dopo.

FAINA E. La mia impressione è che le tasse sono aumentate notevolmente in confronto alla tassa attuale; ora la Commissione alcune di queste le ha ancora aumentate.

COLONNA F., *relatore*. Quella sola al N. 2, il resto è identico.

FAINA E. Quella per la caccia vagante col fucile è rimasta nella misura attuale, mentre le altre a fermo, sempre col fucile, sono state notevolmente aumentate; ora questo aumento a me non pare giustificato. Si può essere sicuri che non è la caccia col fucile, nè esercitata a fermo, nè esercitata come caccia vagante, quella che distruggerà gli animali.

Cento cacciatori col fucile non fanno la preda che fa una sola rete. Mi pare che questo infierire contro coloro che cacciano a fermo col fu-

cile, non sia giustificato ed io non potrei proprio consentire a questo aumento di tassa sulla caccia col fucile in genere.

Questo dico soprattutto per il N. 4 della tabella che riguarda la caccia ai colombacci al capanno; la tassa, dall'esente, è portata a 30 lire, e non ne so vedere la ragione. Non c'è l'interesse dell'agricoltura, perchè nessuno potrà mai sostenere che i colombacci siano utili all'agricoltura; è un uccello di passo che si nutre più specialmente di ghiande e che per alcuni comuni rappresenta una vera e propria rendita, quando è cacciato con le reti nel mese di marzo.

Questa tassa è gravata di 150 lire di tassa fissa; è enorme, è proibitiva, mentre vi sono delle intiere zone boschive, la cui rendita principale è precisamente la caccia ai colombacci.

Ogni zona di caccia comprende 8 o 10 ettari di bosco, e gravarla di una tassa di 10, 15 lire l'ettaro è eccessivo, massime se si considera che non vi alcuna utilità dal punto di vista agrario. Sarei soddisfatto se si portassero ragioni per dimostrare che questa caccia ai colombacci merita di essere impedita. In tal caso sarei ben volentieri d'accordo col ministro e colla Commissione, ma finchè non si prova non potrei dare il mio voto ad una tassa di questa natura.

Dirò quindi che in genere non so trovare la ragione di inferire contro la caccia del fucile a fermo, e soprattutto contro la caccia al colombaccio e propongo di ritornare per la tassa sulla caccia col fucile alle condizioni attuali.

BETTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BETTONI. Mi associo al preopinante, ma soprattutto se l'onor. ministro non volesse perdere eventualmente quel reddito che si è ripromesso da questa caccia, insisterei nella proposta fatta ieri, vale a dire di pesare maggiormente sulla caccia alla botte che è esercitata da coloro che posson pagare molto di più, e sollevare la tassa di coloro che cacciano al capanno, che è caccia unicamente esercitata da povera gente. Io propongo una specie di compensazione.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Sono dolente di non poter condi-

scendere al desiderio dell'onor. Faina. La tabella è combinata e col ministro delle finanze (che non è oggi presente) e d'accordo con la Commissione. Non ci furono fatte proposte diverse.

Io non ho la possibilità di derogare, senza esame; certo la legge ha spostato alcuni interessi, ha migliorato alcune caccie e le tasse sono state poste in relazione a questi cambiamenti avvenuti e alla utilità delle singole caccie.

Devo quindi pregare il Senato, poichè non ci sono proposte concrete di varianti, di approvare la tabella così come fu concordata con l'Ufficio centrale. Terrò conto dell'osservazione dell'onorevole Bettoni.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il n. 2 della tabella A in questi termini:

« Permesso di caccia col fucile alla nocetta o capanno, con richiamo o senza per ogni capanno o simile, fisso o vagante, e palo per le quaglie (oltre la tassa per il fucile) L. 15 ».

Chi approva questo n. 2 della tabella A è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e contro prova è approvato).

COLONNA FABRIZIO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLONNA F., *relatore*. Dopo il n. 2, d'accordo col signor ministro, l'Ufficio centrale propone un n. 2 *bis* per rimediare ad una dimenticanza. Questo n. 2 *bis* sarebbe così concepito:

« Permesso di caccia alle allodole con la civetta e specchietto (oltre la tassa per il porto del fucile) L. 5 ».

PRESIDENTE. Prego mandare la sua proposta al banco della Presidenza.

L'Ufficio centrale, d'accordo col signor ministro, proporrebbe un numero 2-*bis*, così concepito:

« Permesso di caccia alle allodole colla civetta e specchietto (oltre la tassa per il porto del fucile) lire 5 ».

Chi approva questo n. 2-*bis* è pregato di alzarsi.

(Approvato).

« 3° Permesso di caccia con spingarda, archibugio ed altra arma da getto a cavalletto e con appoggio fisso, per ogni arma lire 80 ».

(Approvato).

« 4° Permesso di caccia con capanno o volantini ai colombacci (oltre la tassa pel fucile), lire 30 ».

(Approvato).

« 5° Permesso di caccia con bressanelle, senza passate, lire 40 ».

(Approvato).

« 6° Permesso di caccia con roccolo, senza passate, lire 75 ».

(Approvato).

« 7° Permesso di caccia con reti aperte e copertoni, solchetti fissi o vaganti uccelletti, lire 40 ».

(Approvato).

« 8° Permesso di caccia con reti aperte e copertoni vaganti per allodole, pivieri, pavoncelli, e simili, per ogni capanno o tesa, lire 75 ».

GINORI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GINORI. Anche per questa caccia, che viene esercitata in generale da povera gente e per un meschino guadagno, non si potrà, credo, aumentare la tassa da lire 18 a 75, come vedo proposto. Del resto sono animali di pochissimo valore; questi pivieri e pavoncelle si vendono a centesimi, a soldi, e veramente, essendo questa una caccia esercitata in generale da poveri tenditori, proporrei che rimanesse la tassa attuale. Faccio questa raccomandazione senza farne formale proposta.

PRESIDENTE. Non essendovi proposta formale, chiedo al relatore e all'onorevole ministro di esprimere il loro parere.

COLONNA F., *relatore*. Per queste questioni delle tasse l'Ufficio centrale se ne rimette completamente al signor ministro.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io ho già dichiarato che riguardo a queste tasse ci siamo messi d'accordo anche col ministro delle finanze, ed io non posso cambiare.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti questo numero 8; chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

« N. 9. Permesso di caccia con reti fisse o vaganti ai colombacci lire 150 ».

DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAMBUY. Le osservazioni fatte or ora dal collega Faina ed avvalorate dal senatore Ginori, hanno certo una grande importanza.

Quando ci si informa che i colombacci non hanno nessun valore per sè stessi e per conseguenza si verrebbe unicamente a colpire una innocua industria di povera gente, è troppo evidente che non vi ha ragione di aggravare le tasse senza un corrispettivo utile.

La sola ragione che a me, incompetente, potrebbe far votare questo articolo, si è che il permesso di questa caccia è dato alle reti fisse e vaganti.

Ed io considero le reti fisse come la rovina assoluta della riproduzione dei volatili; di guisa che io sono dispostissimo a votare questo articolo, non per colpire la merce del genere, cioè i colombacci, ma perchè colle reti si possono prendere ben altri uccelli.

L'onor. Faina mi fa segno che ciò non è possibile. Allora rivolgerò un'altra osservazione al ministro.

Per ben due volte egli ha dichiarato che non poteva mutare le cifre delle tabelle, malgrado osservazioni che meritavano certamente qualche riguardo, stante l'assenza del ministro delle finanze...

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. No, no.

DI SAMBUY. Mi pare abbia detto che non essendo presente il ministro delle finanze col quale si sono concertate queste tasse, non poteva cambiarne le cifre; così almeno io ho udito. In questo caso mi pare che discutendosi seriamente una legge di questo genere, bisogna essere nelle condizioni di poterla votare e di potere pertanto anche proporre emendamenti. Se alcune cifre risultano dannose per sè stesse, ed anche nello scopo ultimo della legge, che è quello di non procacciarle voti contrari, bisogna essere nella condizione di sostenerne la discussione.

Ora il dire che non si possono mutare le cifre, perchè già concordate con un ministro assente, mi pare sia un inconveniente gravissimo. Vorrei non avesse da accadere altre volte, poichè scema, fino ad un certo punto, l'autorità del Senato.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Rispondo subito all'onor. Di Sambuy per togliere dall'animo suo questo dubbio.

Ho detto che queste tasse sono concertate col ministro delle finanze, col tesoro e con la Commissione eletta dal Senato.

Nessun emendamento, nessuna proposta, nessuna variante è stata presentata; io l'avrei fatta mettere allo studio: ma la mancata presenza del ministro delle finanze non menoma affatto la libertà del voto del Senato. Se vi fossero emendamenti, se la Commissione avesse avuto dubbi sulla misura delle tasse, io li avrei studiati. L'essere qui in pieno accordo nel tema con la Commissione mi fa credere che le tasse, che sono state lungamente meditate anche in relazione agli articoli modificati e agli utili delle varie caccie e alle prese che si fanno, siano tali che possono essere sopportate da coloro che fanno la caccia. Per la prima tassa, come il senatore Di Sambuy ha visto, c'è stato un miglioramento, per le altre si è fatto calcolo delle migliorie date alle caccie, e l'Ufficio centrale, che è così competente, le ha riconosciute giuste; ma il Senato poteva e può sempre proporre emendamenti, quindi il dubbio che è nell'animo dell'onorevole senatore Di Sambuy non mi pare che abbia ragione di essere. Non avendo niente proposte, io ho il dovere di tener fede alle tasse concordate col collega e di attendere il suo parere, se si propongono emendamenti. È la norme.

COLONNA F., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA F., *relatore*. In aggiunta a quello che ha detto il signor ministro sopra questa tassa (e noi dell'Ufficio centrale siamo perfettamente d'accordo), debbo dire che evidentemente e con mio dispiacere, non avendo l'abitudine di parlare spesso, mi devo essere male espresso nelle poche parole che ho detto in principio di seduta, poichè non mi son fatto capire.

Io volevo dichiarare (e se non mi sono saputo spiegare cercherò di spiegarmi adesso), che l'Ufficio centrale era d'accordo nel deplorare, ciò che dissi pure ieri sera, nel deplorare cioè che con questo progetto di legge non si sia avuto ancora il coraggio di abolire tutte le caccie nelle quali si usano le reti. Io ho letto due articoli dell'accordo internazionale firmato a Parigi nel 1902, e mi sono permesso di deplorare che l'Italia non figuri in questa Convenzione, perchè se vi figurasse, probabilmente

queste caccie, ora permesse, non sarebbero state proposte nella legge. Siccome però nell'art. 14 di questa Convenzione internazionale è detto, che gli Stati dovevano trovare il modo di venire poco per volta ad abolire questi sistemi, uno dei mezzi, secondo la Commissione Reale prima, e poi il ministro e l'Ufficio centrale dopo, uno degli scalini per arrivare a questa abolizione, fu ravvisato nell'aumentare la tassa; e noi l'abbiamo accettato come mezzo che potesse avviare al raggiungimento di tale scopo, e cioè l'abolizione completa delle reti; usanza che ci è rimproverata e rinfacciata giustamente da tutta l'Europa civile.

Noi intendiamo di arrivarci poco per volta, e per questo abbiamo accettato tasse che si possono dire proibitive, nella speranza che cacce simili in un prossimo avvenire saranno completamente in disuso.

Questa è la spiegazione che posso dare in nome dell'Ufficio centrale.

FAINA E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FAINA E. Ho domandato la parola per scagionarmi dalla accusa di difensore delle cacce colle reti. No, non ho mai pensato a questo e divido pienamente l'opinione dell'Ufficio centrale, pur riservandomi di fare qualche osservazione d'indole tecnica.

Avete permesso la caccia colle bressanelle, i roccoli, i copertoni, reti fisse o vaganti per gli uccelletti, e l'avete permessa con quaranta lire di tassa. Voi sapete che queste specie di uccelli sono quelle utili, come tali riconosciute da tutte le società di agricoltori che vorrebbero fossero difese e divenissero più numerose; questi uccelli si possono cacciare con quaranta lire di tassa, mentre si fanno pagare centocinquanta lire per la caccia delle reti ai colombacci che non sono di nessuna utilità all'agricoltura, poichè non si cibano che di semi grossi, ed in Italia nel periodo del passo, quasi esclusivamente di ghiande.

Se vi è animale che non ha nessuna utilità per l'agricoltura e non nidifica presso di noi, è precisamente il colombaccio, la cui caccia è da altra parte redditizia per alcune popolazioni che si trovano lungo la zona del loro passaggio.

Perchè adunque tassare questa caccia con centocinquanta lire, mentre tassate con quaranta lire la caccia degli uccelli utili all'agricoltura?

Non faccio proposte, ma mi premeva giustificarmi, essendo io un poco agricoltore, dall'accusa di difensore della caccia con le reti, mentre la mia opinione è che dovrebbe essere quasi proibita la caccia colle reti agli uccelli utili all'agricoltura, come sono in genere tutti gli insettivori.

PRESIDENTE. Non essendo proposte modificazioni, pongo ai voti il n. 9 della tabella A, il quale dice:

« Permesso di caccia con reti fisse o vaganti ai colombacci, L. 150 ».

FAINA E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FAINA E. Io mi permetto di rivolgere una parola al ministro ed alla Commissione, e cioè io propongo che, pur proseguendosi nella discussione della legge, si rimandi a domani la discussione della tabella, perchè, come è stato giustamente osservato, l'improvvisar qui delle modificazioni o lanciare al rischio di una votazione una tassa, mi pare poco prudente, e questo io dico nell'interesse stesso della legge.

Dunque, sospendere la votazione della tassa, e rinviare solo questo articolo ad un'altra seduta, mi sembra un temperamento opportuno.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Come ho dichiarato già, se avessi avuto la proposta di cui si discute, o dai senatori o dall'Ufficio centrale, l'avrei studiata e fatta studiare dal mio collega del Tesoro e delle finanze. E ora, se il senatore Faina propone una ulteriore revisione, dichiaro che sono disposto di accettare.

Se fossero nei mesi passati venute queste proposte, sarebbero già studiate e dalla Commissione e dai ministri.

La tabella è della legge sulle concessioni governative, non è una novità. È qui per competenza di materia.

PRESIDENTE. Faccio osservare che i numeri fino all'8 sono stati già votati e su di essi non si può più tornare, si può solo sospendere il resto: si può continuare la discussione, salvo a tornare sulla questione, presente il ministro delle finanze, ma la parte votata resta.

COLONNA F., *relatore*. Mi permetto di far

rilevare che se la parte votata rimane, allora non resta più niente!...

FAINA E. Siccome il complesso dell'articolo non fu ancora votato...

COLONNA F., *relatore*. Numero per numero è stato votato. Del resto me ne rimetto al Presidente.

PRESIDENTE. Ella fa una proposta formale, onorevole Faina?

FAINA E. Se è accettata dal ministro e dalla Commissione, faccio una proposta formale, se no, no; la faccio per l'intero articolo.

PRESIDENTE. I numeri che sono stati già votati a me pare che non si possano più rimettere in discussione...

FAINA E. Non sono sufficientemente pratico della procedura in materia, ma, se il ministro e la Commissione proponessero una nuova tabella, mi pare che non ci sarebbe niente di male, se la si riesaminasse tutta. Capisco che il Senato non possa venire, di sua iniziativa, a mutare un articolo votato, ma non mi pare che vi sia nulla di straordinario che questo possano fare la Commissione ed il ministro.

GINORI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GINORI. Divido l'opinione del senatore Faina, perchè, se si alterano le proporzioni di questa tabella, occorrerà naturalmente tornare per giustizia ed equità anche sui numeri già votati. Ora, se il Senato è concorde in questa idea, se il ministro e l'Ufficio centrale non oppongono difficoltà, io credo che per giustizia dovremmo tornare sulla tassazione di tutti quanti gli articoli.

FAINA E. È nell'interesse della legge.

GINORI. Farei quindi formale proposta che si rimettesse allo studio la intera tabella.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Faina e Ginori propongono che, siccome l'articolo 2 che comprende la tabella A, non è ancora votato, si lasci in sospenso l'intera tabella, finchè sia presente il ministro delle finanze e possa vedere se sia possibile qualche modificazione. Avrebbe difficoltà il relatore?

COLONNA F., *relatore*. L'Ufficio centrale consente in questa idea.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono opposizioni, la votazione di questo articolo 2 ed annessa tabella è sospesa.

VITELLESCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLESCHI. Giacchè questa tabella deve essere riformata, io sottopongo alla considerazione tanto del signor ministro quanto dell'Ufficio centrale se non potrebbe essere semplificata. Lo avere così sminuzzata la facoltà di cacciare mi pare che rende difficile l'applicazione di queste disposizioni.

A me sembra che il permesso di caccia dovesse essere dato con un carattere più generico. Per quanto riguarda la finanza, la quale credo troverà una risorsa ben piccola nei permessi di caccia, semplificando la tabella si può non diminuire ma tenere certe proporzioni nella tassazione.

Mentre giova forse di avere una tassa di protezione per le singole caccie dannose che, come diceva ottimamente il relatore si desidera condurre alla abolizione si potrebbero semplificare altre. Io non capisco come si possa eseguire questa tabella così complicata, come si possano fare tutte queste distinzioni così minute.

Io non vedo l'utilità di tutte queste distinzioni, ma del resto non insisto troppo, ma sottopongo semplicemente queste considerazioni all'onorevole ministro e all'Ufficio centrale.

COLONNA F., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA F., *relatore*. Tutto questo lungo e spaventevole elenco di vari modi di caccia io lo condannerei dal primo all'ultimo numero, ma non è una novità...

VITELLESCHI. Facciamo una legge nuova apposta.

COLONNA F., *relatore*. ...la novità è di averla portata nella legge della caccia.

Tutto questo era nella legge delle concessioni governative. Per esempio al n. 1 si parla del porto d'armi, della rivoltella, del bastone animato. Questo non entra affatto con la legge della caccia ma è stato portato qui perchè i signori ministri proponenti la legge ritennero che era meglio riunire in questa legge tutte queste disposizioni che sono attualmente nella legge delle concessioni del 1880.

Tutte tasse che, quando fu ministro delle finanze, il Biondi, nel 1882-83 (non ricordo precisamente la data) aumentò. Ora la diffe-

renza di tassazione tra questi vari generi di caccia dipende da ciò: se la caccia è più o meno dannosa, e più o meno fruttuosa.

Vi sono delle caccie, per esempio questa dei palombacci, che prima era tassata niente ora 150 lire, perchè è una caccia ricchissima, che rende immensamente nell'Umbria e perciò il Governo vorrebbe 150 lire, come voleva prendere 100 lire per i cavalieri che vanno alla caccia alla volpe.

Ma del resto, come il ministro ha dichiarato e come ha dichiarato anche l'Ufficio centrale, siamo pronti a ritornare su questa questione, quantunque creda che le cose rimarranno presso a poco le stesse. Però, per deferenza agli onorevoli preopinanti, faremo questo studio.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Esiste già nella legge la tabella.

PRESIDENTE. Sta bene. Ora, sospeso l'articolo 2 con la relativa tabella, passiamo all'articolo 3.

Art. 3.

Le licenze di caccia sono valide per tutto il Regno e per un anno a cominciare dal giorno successivo a quello in cui vennero rilasciate.

La licenza è personale; quella per caccie fisse con capanno o senza vale per una sola preparazione di sito nella quale possono essere addette altre persone quando l'esercizio della caccia lo richieda.

A quest'articolo vi era un emendamento del senatore Bettoni...

BETTONI. Non vi insisto.

Non essendovi altre osservazioni, pongo ai voti quest'articolo; chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

È proibito in ogni tempo e luogo, salvo il disposto degli articoli 6 e 7:

a) di prendere, distruggere o danneggiare in qualsiasi modo i nidi, le uova e gli uccelli di nido di qualsiasi specie non comprese in quelle indicate nell'annessa tabella B, come pure i piccoli dei quadrupedi selvaggi non compresi nella tabella stessa.

Fanno eccezione a questo divieto la presa ed il trasporto di uova o di selvaggina da nido e

covo a scopo di riproduzione, purchè consti da permesso del prefetto, previa autorizzazione del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Fanno pure eccezione a questi divieti la presa, la distruzione o il guasto dei nidi, se occasionati da ristauo di fabbricati, o da abbattimenti di alberi.

Ove se ne faccia regolare richiesta a mezzo dei sindaci, nei luoghi ove i passeri facendosi troppo numerosi, il prefetto potrà consentire la presa dei piccoli nei nidi; la stessa disposizione vale per gli storni;

b) di cacciare i rondoni (*Cypselus melba*, *C. Apus* e *C. pallidus*) e le rondini di qualsiasi specie (*Hirundo rustica*, *Chelidon urbica*, *Cotile rupestris*, *Clivicola riparia*);

c) di cacciare durante la notte, e cioè da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del levare del sole; con eccezione per gli uccelli palmipedi, lungo il litorale, nei terreni vallivi, nelle paludi, nei laghi e negli stagni naturali ed artificiali;

d) di cacciare nel piano e nei colli quando il suolo è coperto di neve, e nelle zone montane, alla traccia sulla neve;

e) di usare strumenti e ordigni, e qualsiasi modo o mezzo di caccia, diversi da quelli specificatamente indicati nella tabella A;

f) di lanciare volpi nelle brughiere o in altri luoghi o il favorirne in qualsiasi modo la libertà di vagare e la riproduzione;

g) di cacciare allo stambecco (*Capra ibex*) e al gallo cedrone (*Tetrao Urogallus*) sino a nuove disposizioni;

h) d'usare uccelli acciecati per richiami in qualunque genere di caccia anche col fucile;

i) di tendere reti verticali nei valichi montani e lungo la riva del mare;

k) di disporre quagliottare;

l) d'usare ordigni o mezzi di qualsiasi specie lungo i torrenti, i ruscelli e presso i serbatoi d'acqua;

m) di mettere lacci ed archetti di qualunque natura e forma in qualunque modo sospesi o collocati.

I contravventori saranno puniti con le ammende di cui all'art. 17 della presente legge.

COLONNA F., *relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLONNA F., *relatore*. Alla lettera *g*), d'accordo col signor ministro, dove è detto; « di cacciare allo stambecco (*Capra ibex*) e al Gallo cedrone (*Tetrao Urogallus*) » è aggiunto: « fino a nuove disposizioni »; ora questa dicitura presuppone una nuova legge che determini la cessazione del divieto.

Perciò, d'accordo col ministro si potrebbero togliere queste tre parole, e la lettera *g*), finirebbe con le parole: « (*Tetrao Urogallus*) » senza le parole: « sino a nuova disposizione ».

Avrei poi altre due osservazioni da fare sopra questo articolo, sempre d'intesa con l'onorevole ministro, e cioè alla lettera *i*), che suona così: « di tendere le reti verticali nei valichi montani e lungo la riva del mare ». Sembra più chiaro all'Ufficio centrale che si sostituisse: « di tendere le reti verticali in qualunque luogo e tempo ». Mi pare che il signor ministro accetti questa disposizione.

Poi alla lettera *m*), dove si dice: « è proibito di mettere lacci ed archetti di qualunque natura e forma, in qualunque modo sospesi o collocati », l'Ufficio centrale propone di aggiungere: « e fucili a scrocco », perchè è un'arma pericolosissima per i cacciatori che vanno per le macchie, ed ogni momento ci sono gravissime disgrazie di persone.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ginori.

GINORI. Io sarei di avviso di togliere quell'eccezione che viene fatta per la caccia agli uccelli palmipedi di notte, io sarei di parere che convenisse mantenere i termini stabiliti, cioè di un'ora prima del levaré del sole e di un'ora dopo il tramonto; vale a dire i limiti dentro i quali è possibile di vedere al barlume del giorno, perchè lasciando l'intera notte a disposizione dei cacciatori, si possono incoraggiare dei metodi di distruzione illeciti. È un fatto poi che la selvaggina disturbata, anche nel colmo della notte, dai cacciatori, abbandona la plaga dove viene così perseguitata; basta un colpo di fucile, nel silenzio della notte, per fare fuggire da una data zona la selvaggina.

Propongo quindi che, a notte fatta, nell'oscurità completa, non si permetta in nessun modo la caccia, anche perchè è impossibile qualsiasi sorveglianza in codeste ore.

COLONNA F., *relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA F., *relatore*. Se ho ben capito, l'onor. Ginori proporrebbe che il disposto della lettera *c*) si fermasse là dove dice: *un'ora prima del levar del sole*, e che tutta la seconda parte fosse tolta, e cioè che di notte assolutamente non si debba cacciare.

GINORI. A notte fatta.

COLONNA F., *relatore*. Allora sarebbe vietato di cacciare durante la notte, e cioè da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del levare del sole. La seconda parte che dice: con eccezione degli uccelli palmipedi ecc. sarebbe tolta. Siamo perfettamente d'accordo. L'Ufficio centrale la toglie volentieri, se il ministro consente.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Consento.

D'ANTONA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANTONA. Io volevo essere più esplicito a proposito della proibizione delle reti verticali nei valichi montani; desidererei sapere come la Commissione ha modificato questo articolo.

BALESTRA, *dell'Ufficio centrale*. La Commissione ha vietato di tendere le reti verticali in qualsiasi luogo e tempo.

PRESIDENTE. La Commissione fa la proposta che sia vietato di tendere reti verticali in qualsiasi luogo.

D'ANTONA. Va benissimo.

BETTONI. Io vorrei aggiungere la parola « marcite » nei posti ai quali è permessa la caccia, cioè alla fine dell'articolo.

PRESIDENTE. Ma la lettera *c*) è stata modificata, quindi non avrebbe più luogo di essere la sua modificazione.

COLONNA F., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLONNA F., *relatore*. Vi sarebbe poi da fare una piccola correzione al 5° comma di quest'art. 4, ove è detto « nei luoghi ove i passerii facendosi troppo numerosi », si deve aggiungere « e recassero danno all'agricoltura » il prefetto potrà ecc.

FAINA E. Evidentemente si tratta di un equivoco, di una dimenticanza del proto nel ristampare l'articolo, poichè questa frase è contenuta nell'articolo proposto dal Ministero.

COLONNA F., *relatore*. All'ultimo comma

poi dove è detto che i contravventori saranno puniti con le emende di cui all'art. 17, si deve dire *art. 16*, perchè la numerazione è stata cambiata.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Il 5° comma di quest'articolo 4 ha richiamato la mia attenzione, su di un fatto che può essere a conoscenza di tutti, anche non cacciatori.

Si sa che nelle abitazioni di campagna, le rondini spesso fanno il nido dentro i fabbricati, e gli storni ed i passeri invadono i tetti e le grondaie, talchè è giuocoforza liberarneli, perchè altrimenti i fabbricati restano rovinati o deturpati. Comprendo che si voglia ispirare il sentimento di rispetto per quelle creaturine, e si raccomandi la presa dei piccoli anzichè la brutale distruzione, ma, quando il proprietario ritornando da una assenza, trova nell'atrio della casa un nido di rondini, che abbia a rivolgersi per mezzo del sindaco al prefetto, e il prefetto, che ha tante altre cure, abbia ad occuparsi di questi nidi, a me pare straordinario! Così pure quando all'avvicinarsi della stagione delle piogge, il proprietario si accorge che i passeri, gli storni festosamente hanno nidato nel tetto, e nelle gronde, preparando per le piogge future un allagamento nella casa, che anche allora si debba disturbare il sindaco e il prefetto per quello sgombero, mi pare eccessivo!

Potrebbe essere che io avessi male letto l'articolo, e che quindi questo pericolo non vi sia. Ma se la lettura, che confesso ho dovuto fare un po' rapidamente, invece dà ragione a questa preoccupazione, allora proporrei una piccola variante, cioè direi: « ove i passeri, gli storni e le rondini rechino danno o guasto al fabbricato, questo consenso potrà essere dato dal sindaco ». Questa modificazione, che mi sembra molto semplice, voglio sperare che il ministro e l'Ufficio centrale possano accettare.

COLONNA FABRIZIO, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale dichiaro di accettare l'emendamento del senatore Casana.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'accepto anch'io.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 4 come è stato modificato.

PROIBIZIONI.

Art. 4.

È proibito in ogni tempo e luogo, salvo il disposto degli articoli 6 e 7:

a) di prendere, distruggere o danneggiare in qualsiasi modo i nidi, le uova e gli uccelli di nido di qualsiasi specie non comprese in quelle indicate nell'annessa tabella B, come pure i piccoli dei quadrupedi selvaggi non compresi nella tabella stessa.

Fanno eccezione a questo divieto la presa ed il trasporto di uova o di selvaggina di nido e covo a scopo di riproduzione, purchè consti da permesso del prefetto previa autorizzazione del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Fanno pure eccezione a questo divieto la presa, la distruzione o il guasto dei nidi, se occasionati da ristauo di fabbricati, o da abbattimenti di alberi.

Ove se ne faccia regolare richiesta a mezzo dei sindaci, nei luoghi ove i passeri e gli storni, facendosi troppo numerosi, recassero danno all'agricoltura, il prefetto potrà consentire la presa dei piccoll nei nidi. Ove i passeri, gli storni e le rondini rechino danno o guasto ai fabbricati, questo consenso potrà essere dato dal Sindaco;

b) di cacciare i rondini (*Cypselus melba*, *C. Apus* e *C. pallidus*) e le rondini di qualsiasi specie (*Hirundo rustica*, *Chelidon urbica*, *Cotile rupestris*, *Clivicola riparia*);

c) di cacciare durante la notte e cioè, da un'ora dopo il tramonto, ad un'ora prima del levare del sole;

d) di cacciare nel piano e nei colli quando il suolo è coperto di neve, e nelle zone montane, alla traccia sulla neve;

e) di usare strumenti e ordigni, e qualsiasi modo o mezzo di caccia, diversi da quelli specificatamente indicati nella tabella A.

f) di lanciare volpi nelle brughiere o in altri luoghi o il favorirne in qualsiasi modo la libertà di vagare e la riproduzione;

g) di cacciare allo stambecco (*Capra ibex*) ed al gallo cedrone (*Tetrao Urogallus*);

h) d'usare uccelli acciecati per richiami in qualunque genere di caccia anche col fucile.

i) di tendere reti verticali in qualunque luogo e tempo;

k) di disporre quagliottare;

l) d'usare ordigni o mezzi di qualsiasi specie lungo i torrenti, i ruscelli e presso i serbatoi d'acqua;

m) di mettere lacci ed archetti di qualunque natura e forma in qualunque modo sospesi o collocati, e fucili a scrocco.

I contravventori saranno puniti con le ammende di cui all'art. 16 della presente legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Do lettura dell'art. 5.

Art. 5.

La caccia ai volatili è permessa:

Dal 15 agosto al 31 gennaio agli uccelli stanziali;

dal 15 agosto al 31 marzo agli uccelli migratori;

dal 15 agosto al 15 aprile ai palmipedi ed uccelli di ripa, col solo fucile;

dal 15 agosto al 15 maggio le quaglie, ma dal 15 aprile al 15 maggio a distanza non maggiore di un chilometro dal mare e col solo fucile.

La caccia ai quadrupedi è permessa:

dal 1° settembre al 31 dicembre alla lepore;

dal 1° novembre al 31 dicembre alle capriole e daine;

dal 1° novembre al 31 gennaio ai cinghiali, cervi, caprioli e daini, fatta eccezione per quella a cavallo, che potrà esercitarsi in terreni aperti fino al 15 marzo;

Il ministro di agricoltura, udita la Commissione permanente, di cui all'art. 27, potrà anticipare per circostanze speciali l'epoca d'apertura di caccia agli uccelli migratori per un tempo non superiore ai 15 giorni.

Il tiro a volo è permesso soltanto al piccione.

Ha facoltà di parlare il senatore D'Antona.

D'ANTONA. Io ritengo che la caccia alle quaglie, o si deve permettere a tutte le regioni d'Italia, o a nessuna. Quando si stabilisce in questa legge che la caccia è concessa semplicemente alla distanza non maggiore di un chilometro si rende impossibile questa caccia di maggio in certe regioni.

In certe regioni la plaga marina si estende a due o tre chilometri e s'intende sempre re-

gione salda, non adatta alla nidificazione. Per esempio, in alcune regioni la quaglia sale sulla montagna, come a Palermo, sul Monte Pellegrino, a due, tre o quattro chilometri. A Messina la quaglia non poggia sul mare, poi viene la laguna e la quaglia sale sulla montagna. Se si conserva la dicitura « a un chilometro », senza giovare affatto alla proliferazione, si esclude dalla possibilità di cacciare in alcune regioni senza giovare ad alcuno. Io perciò propongo che, sopresse queste parole di « un chilometro dal mare », sia detto: « lungo o vicino il mare, purchè in terreno saldo ».

FIGOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FIGOLI. Nel primo comma di quest'articolo la caccia agli uccelli stanziali è permessa sino al 31 gennaio. Io propongo che venga limitata al 31 dicembre, pur essendo questa data di già troppo prolungata.

Infatti nelle provincie di Genova e di Alessandria ove è in uso la data del 31 dicembre, venne più volte riconosciuto da quei Consigli provinciali di limitarla maggiormente.

RAVA, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, ministro di agricoltura, industria e commercio. Io vorrei rinnovare all'egregio e onorevole relatore, sempre così gentile, la preghiera che gli ho fatto ieri ed oggi, di voler cioè ridurre i termini di caccia dell'art. 5 come li ho proposti io al Senato. In questa grande larghezza so di non poter consentire senza far danno. In questa convinzione vengono gli ornitologi da me interrogati, e anche i cacciatori direi così ufficiali, poichè (lo ripeto) io sono incompetente su questo punto speciale.

I termini proposti dall'Ufficio centrale sono troppi larghi e abbondanti, e, per amore dei cacciatori, comprometterebbero la caccia stessa, giacchè verrebbe a mancare la selvaggina. Io so che l'onorevole relatore ha sentito benevolmente le mie prime preghiere in tale argomento, e spero che colla sua competenza vorrà dare a questo articolo di legge quella forma tecnica e quella portata utile ed equa che poco a era anche invocata dalle stesse parole sue. Conciliamo le esigenze e procuriamo di far la legge discreta e utile, quale già la riconoscono tanti competenti.

BARRACCO R. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARRACCO R. Io volevo soltanto rammentare alla Commissione che nell'elenco degli animali, la cui caccia è aperta e chiusa, mancano talune specie che pure in Italia esistono e che devono essere anzi considerate; parlo di quadrupedi, cioè del cervo e del camoscio...

COLONNA F., *relatore*. Ma del cervo e del camoscio si parla.

BARRACCO R. ...Ma non è detto quando si apre e quando si chiude la caccia per questi animali e prego osservare che la caccia al camoscio ha bisogno di considerazioni speciali perchè è una caccia che non si può fare nell'epoca accennata in questo articolo, essendo un animale che abita le più alte vette degli Appennini e delle Alpi.

GINORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GINORI. In questo articolo esiste un'altra lacuna. Per gli animali che vivono nelle alte regioni delle Alpi bisogna provvedere a porre un limite di tempo molto più ristretto alla facoltà di cacciare, cioè si dovrebbe impedire la caccia dopo la caduta delle prime nevi, perchè io sono convinto che la caccia al camoscio, fatta dietro le orme sulla neve, porterà a breve scadenza alla distruzione di quel grazioso animale. E un'altra lacuna v'è in questo articolo, non è indicato il mufone.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Io ho presentato due emendamenti uno di aggiungere il camoscio e l'altro di unire al permesso anche le due specie: storni e passeri.

PRESIDENTE. Il suo emendamento è così concepito:

Aggiungere al primo capoverso dell'articolo ministeriale che secondo il proponente sarebbe da preferirsi a quello dell'Ufficio centrale, la dicitura « e del camoscio ». Al capoverso ultimo del suddetto articolo aggiungere: storni e passeri ».

BETTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BETTONI. Io non insisto sopra la dicitura piuttosto del ministro che dell'Ufficio centrale. Insisterei invece sull'emendamento riguardante le due aggiunte che ho presentato alla Presi-

denza; desidererei che queste due aggiunte fossero accettate.

COLONNA F., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLONNA F., *relatore*. Prima di tutto, il ministro mi ha rivolto la domanda se l'Ufficio centrale volesse modificare i termini della caccia. Questa questione dei termini della caccia è una di quelle che è stata più studiata, e devo dichiarare che più che sentire le opinioni dei cacciatori, l'Ufficio centrale ha voluto sentire l'opinione degli ornitologi, per sapere veramente quale era l'epoca in cui il cacciare fa meno male alla riproduzione delle specie. Questi termini qui ci sono stati indicati come quelli che non possono fare assolutamente nessun danno. Però, se l'onor. ministro crede che per gli uccelli stanziali, invece di chiudere la caccia al 31 gennaio, si metta « al 31 dicembre... ».

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Sì e ne faccio viva preghiera.

COLONNA F., *relatore* ... non abbiamo nessuna difficoltà di aderire, e così un'altra abbreviazione, se Ella domanda quella sugli uccelli migratori, che è portata dal 15 agosto al 31 marzo; però nessuna distinzione, perchè prima si faceva quella della beccaccia e d'altri animali, e da noi troppe differenti epoche temo che non sarebbero osservate. In Germania, in Austria, si può cacciare dal 1° gennaio al 31 dicembre, la caccia è sempre aperta; sul verso dei permessi di caccia è indicato in quali mesi tale o tal altro animale si può cacciare; ed in Germania ed in Austria questa disposizione è rispettata, ma, ripeto, il permesso in questa forma non mi sembra molto pratico per noi, ed io per il primo, se devo andare a caccia per ammazzare soltanto un tordo e mi si alza una beccaccia o un qualunque altro volatile, gli tirerò senza per questo credere di commettere un delitto ed invocherò, nel caso, la forza irresistibile. Dunque è meglio raggruppare e comprendere tutti questi uccelli migratori dal 15 agosto al 31 marzo, a meno che il ministro non voglia restringere questo termine al 15.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Sarebbe meglio.

COLONNA F., *relatore*. Sta bene riguardo ai palmipedi; però questi sono animali che non fanno nè male nè bene all'agricoltura, e per

ciò il termine si può anche lasciare al 15 aprile come è sempre stato. Quanto alle quaglie la proposta non è difforme da quella della Commissione reale, del 15 agosto (epoca normale di apertura, che il ministro può variare) si può cacciare fino al 15 maggio ma però, l'ultimo mese soltanto al mare, e qui siamo pure d'accordo con l'onor. ministro, a condizione però, che questa caccia si faccia soltanto in una zona di un chilometro dalla spiaggia del mare.

A me dispiace moltissimo di non potere assolutamente accondiscendere alla domanda del collega senatore D'Antona; e il motivo per il quale credo che non si possa accondiscendere è questo: è verissimo che con la proibizione che il Senato ha votato con l'art. 4, cioè delle reti verticali, diminuirà molto la distruzione delle quaglie a mare, e su questa distruzione io posso citare un piccolissimo esempio di questi giorni: il 26 aprile il primo e il 2 maggio vi furono tre piccoli passi di quaglie ma niente di straordinario. Sulla spiaggia da Civitavecchia al Circeo solo tre o quattro cacciatori (che ammazzavano più se stessi che le quaglie) sono arrivati a sorpassare il 100, ma la media è stata di un trenta quaglie a testa; il giorno 3, il piroscafo che fa il viaggio da Anzio a Napoli toccando le Isole Pontine, Ponza e Ventotene, sapete quante quaglie vive ha imbarcato? 15,000, prese tutte colle reti! È una vera distruzione. Perciò credo che il Senato abbia fatto bene a votare questa proibizione, e spero che questa barbara usanza sparisca per sempre.

Avendo abolito le reti verticali, la distruzione diminuirà, però rimane il fatto che le quaglie sono sempre in grande diminuzione, ed i loro voli non sono più quelli di una volta, e perciò la quaglia merita di essere difesa.

Non vi sono che tre modi di difendere la quaglia, nel mezzo, nel tempo e nel luogo. Nel mezzo, consentendo la caccia unicamente col fucile, e questo già l'abbiamo fatto; nel luogo, limitandola come abbiamo fatto ad un chilometro dalla spiaggia; nel tempo, fissandone la chiusura al 15 maggio. Se voi consentite che la quaglia nel mese di maggio si possa cacciare a più di un chilometro dentro terra ed oltre il tempo ora detto la specie sarà molto danneggiata.

Nella provincia di Roma è consentita la caccia al mare, ma in molti altri luoghi questa caccia

non è consentita, perchè non è stata ammessa dai Consigli provinciali, e vi è la ragione. Le quaglie arrivano di notte e s'internano, perciò non vi è possibilità di tirare alla spiaggia, ma queste sono condizioni speciali che non si possono mutare.

Pregherei perciò il senatore D'Antona, che è così distinto e appassionato cacciatore, di non insistere su questa proposta e di volerla accettare come fu presentata.

D'ANTONA. Quando si tratta di restringere, accetto sempre.

COLONNA F., *relatore*. Dovrei una risposta al senatore Barracco Roberto, ma devo confessare che non ho capito bene quello che egli desidera.

Egli ha parlato di quadrupedi, e mi pare accennasse che nella nostra enumerazione mancavano i cervi...

Voci. No, i camosci.

COLONNA F., *relatore*. Il senatore Bettoni ha infatti proposto di aggiungere « i camosci », che dovrebbero venire dopo i daini.

BARRACCO R. Questa caccia non dovrebbe cominciare che il primo di settembre, e poi si può chiudere quando si vuole.

COLONNA F., *relatore*. Sarebbe bene allora di metterli dopo la parola « lepre ».

Se ho ben capito il senatore Ginori vorrebbe che per i quadrupedi si facesse così: lasciare la dizione presente dal 1° settembre al 31 dicembre alla lepre, aggiungendo « e conigli », per tener conto di una interruzione che sento ora; dal 1° settembre al 31 ottobre il *camoscio*, poi dal 1° novembre al 31 dicembre i caprioli e i daini, dal 1° novembre al 31 gennaio i cignali, i cervi, i caprioli e daini fatta eccezione dei mufloni.

GINORI. I mufloni non sono nominati qui.

COLONNA F., *relatore*. Ma quella caccia è proibita.

GINORI. Vorrà dire *stambecchi*.

COLONNA F., *relatore*. Anche i *mufloni* mi pare.

PRESIDENTE. Io farei modestamente una proposta: od il relatore è in grado di darci questa modificazione formulata ed allora va bene, ma, se non crede di poterla fare ora, abbia la bontà di formularla e potrà essere votata domani.

GINORI. Credo che basterebbe mettere i *mufloni* dopo i daini.

FIGOLI. Proporrei di aggiungere che in quel chilometro dalla spiaggia non si possono mettere reti per nessun genere di uccelli.

COLONNA F., *relatore*. La caccia alle reti è già proibita.

FIGOLI. Non l'ho sentito dire; si parla di reti verticali; ma io vorrei ogni genere di reti perchè vi sono in Liguria piccole reti che si mettono a 100 metri dal mare e prendono dei piccoli uccelletti di passaggio in primavera e ne fanno una distruzione.

COLONNA F., *relatore*. Le reti verticali col l'art. 4 sono proibite e poi sono proibite anche tutte le caccie le quali non sono contemplate nella tabella A. Dunque se questa caccia specialissima (che non la conosciamo perchè non c'è in quest'elenco di diciotto caccie permesse) si fa in Liguria, quando i carabinieri troveranno che c'è questa rete per terra e con questa si prendono le quaglie o uccelletti, avranno la bontà di fare la contravvenzione perchè quella caccia non è permessa...

FIGOLI. Bisogna metterlo.

COLONNA F., *relatore*. Sientrerebbe in troppi dettagli, già ve ne sono moltissimi.

FIGOLI. Del resto mi rimetto a quanto deciderà l'Ufficio centrale.

COLONNA F., *relatore*. Quando si è messo che non è permessa, chi l'esercita cade in contravvenzione.

DI SAMBUY. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAMBUY. Come il senatore Barracco ha osservato, in quest'articolo sono stati dimenticati i mufioni e i camosci. Ricordandoli ora si viene quasi ad improvvisare i relativi provvedimenti e fissare forse troppo leggermente l'epoca in cui può essere permessa la caccia di questi selvatici.

Si è proposto or ora di chiudere la caccia ai camosci al 31 ottobre. A me risulta invece che nel novembre ed anche nel dicembre si caccia in montagna il camoscio. Nè vale osservare che è proibito di cacciare sulla neve perchè la lettera *D* dell'articolo 4 è chiarissima. Ivi si proibisce di cacciare nel piano e nei colli quando il suolo è coperto di neve; ma nelle zone montane, quasi sempre coperte di neve, la proibizione colpisce solo chi caccia *sulla traccia* della neve.

Sull'alta montagna abbiamo la neve durante

tutta la stagione adatta alla caccia del camoscio, cioè nel tardo autunno e nell'inverno; potrei citare recenti caccie assai pericolose in cui si sono ammazzati parecchi camosci, ma con evidente pericolo dei cacciatori, i quali, anche troppo temerari, andarono in montagna nel gennaio.

In conseguenza a quanto ho osservato, pregherei l'onorevole Presidente di rimandare la votazione di quest'articolo a domani perchè l'Ufficio centrale possa ben considerare in quale epoca questi animali dimenticati possano essere cacciati, e non si faccia una votazione improvvisata, che a buon diritto ci potrebbe poi essere rimproverata.

La legge è troppo importante; noi speriamo che quando sia votata si sappia fare severamente osservare e quindi è dover nostro di darle tutti i caratteri di serietà che l'Italia ha diritto di attendersi.

CARTA-MAMELI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARTA-MAMELI. Mi associo pienamente alla proposta dell'onor. Di Sambuy, e aggiungo qualche parola riguardo ai mufioni. Questi sono selvatici spariti da tutta l'Europa. Ce n'è ancora in Sardegna, ma pochi, e questi pochi si trovano in una sola montagna. Ora, se non si provvede, fra qualche anno questa specie sparirà anche da quest'ultimo asilo. Siccome la legge non dice una parola circa all'epoca della caccia, i mufioni si potranno cacciare tutto l'anno, e quindi si potrà disperdere e spegnere, in breve, tale specie rara. Io non sono cacciatore, non ho mai tirato a nessuno (*si ride*), ma vorrei pregare l'Ufficio centrale, al quale mi rimetto — conscio della sua competenza — perchè voglia determinare l'epoca nella quale potrà essere permessa la caccia dei mufioni, e le altre cautele per salvare questa razza di animali rarissima.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Consento con l'onor. Di Sambuy di votare domani questo articolo; è bene anzi si siano sentiti oggi gli emendamenti, poichè prima non furono presentati. Riguardo a ciò che ha detto l'onor. Carta-Mameli sui *mufioni*, mi piace di osservare che nella relazione al di-

segno di legge da me presentato al Senato, era richiamata l'attenzione dei signori senatori su questa ormai rarissima specie di selvatici, che io raccomando alle speciali e buone cure del Senato. Non ne avevo parlato ancora, perchè nella discussione non se ne era finora trattato, ed io avevo già in animo di proporre un articolo aggiuntivo per la difesa dei mufloni. Così ora prego il Senato a considerare se non sia il caso di proibire assolutamente per qualche anno la caccia ai mufloni. È una delle specie più rare di animali italici, e non c'è che in una parte della Sardegna; perchè dobbiamo distruggerla? È un animale il quale rappresenta le prime civiltà italiche, e in tutti i musei, come ricordo delle prime genti che hanno abitato la nostra penisola, si trovano bronzi raffiguranti questi animali. Io rispetto l'interesse dei cacciatori e credo di averne dato prova; studio e modifico, come meglio posso, questo disegno di legge, e seguo con amore la bella discussione del Senato intorno alla caccia. E ora in compenso fo personale preghiera che sia risparmiato questo animale. Credo che saremo benemeriti verso tutti i naturalisti i quali ci rimproverano di lasciar distruggere una specie della quale non si hanno esemplari se non nel suolo italiano, e che ricorda, come dissi, le nostre prime genti. E faremo cosa ben grata alla Sardegna.

VITELLESCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLESCHI. Domando mi sia concesso, essendomi sfuggito un punto dell'art. 4, di domandare non già una modificazione di quell'articolo, che è già stato votato, ma che ivi fosse fatta un'aggiunta sotto la forma di un articolo transitorio. Mi è stato fatto osservare da qualcuno che cosa diventerebbero tutti quegli augellini acciecati che esistono attualmente, quando ne fosse impedito l'uso immediatamente, e se non fosse il caso, con un articolo transitorio, di rimandare l'esecuzione di quell'articolo a diciotto mesi o a due anni, perchè altrimenti bisognerebbe fare un macello di tutti questi augellini acciecati. A me questa domanda mi pare equa e ragionevole.

RAVA, ministro di agricoltura, industria e commercio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, ministro di agricoltura, industria e

commercio. Accetto ben volentieri la proposta del senatore Vitelleschi, anzi credo che questa proposta sia già pervenuta al Ministero e ricordo di averla letta fra i moltissimi emendamenti che sono stati proposti in questi giorni.

COLONNA F., relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA F., relatore. La domanda fatta dall'onorevole senatore Vitelleschi è stata fatta da molte persone, le quali non fanno obbiezione sull'abolizione della caccia mediante richiami con uccelli abbacinati, ma domandano tutti che il provvedimento sia rimandato a 18 mesi o a 2 anni, perchè questi richiami acciecati rappresentano un forte capitale, costando carissimi.

PRESIDENTE. Poichè il ministro e l'Ufficio centrale consentono che la votazione di questo articolo 5 sia rinviata a domani, prego i componenti dell'Ufficio centrale di volerlo presentare riordinato alla Presidenza nella tornata di domani.

Leggo ora l'ordine del giorno per la tornata di domani alle ore 15:

I. Discussione del seguente disegno di legge:

Provvedimenti per l'esercizio della caccia (N. 27 - *Seguito*).

II. Interpellanza del senatore Vacchelli al ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere come si esplichino l'alta tutela attribuitagli dalla legge 17 luglio 1898 sulla Cassa Nazionale di previdenza per gli operai;

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 70);

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1904-905 (N. 84);

Approvazione dell'assegnazione straordinaria da iscriversi nei bilanci dei Ministeri della guerra e della marina per gli esercizi finanziari 1904-905 e 1905-906 per le spese della spedizione militare in Cina e per la loro riduzione (N. 65);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 666,789.34 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1903-904, concernenti spese facoltative (N. 40);

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-905 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1905

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 27,537.47 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1903-904 (N. 46);

Trasporto di fondi, riguardanti le pensioni per l'esercizio 1904-905, dal bilancio dei lavori pubblici a quello delle poste e dei telegrafi (N. 90).

IV. Svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa dei senatori Di Sambuy, Cavasola,

Codronchi, Rossi Luigi e di Camporeale: Modificazioni all'art. 162 della legge comunale e provinciale (testo unico 4 maggio 1898, n. 164).

La seduta è sciolta (ore 16 e 30).

Licenziato per la stampa il 21 maggio 1905 (ore 13,30).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.
